

Daniele Edigati

Una riforma di fine Antico Regime alla vigilia dell'annessione Moreau de Saint-Méry e il problema della giustizia criminale nel ducato parmense

SOMMARIO: 1. Una riforma che va oltre l'abolizione della tortura – 2. Il contesto dell'emanazione della legge - 3. La sotterranea penetrazione di idee riformatrici nel ceto dei giuristi e magistrati parmensi. Uno sguardo alla letteratura forense - 4. La genesi della riforma nelle maglie dell'apparato giudiziario parmense – 5.1 I contenuti della riforma. Il giuramento degli imputati e il Consultivo ragionato di Francesco Bertoli - 5.2 I contenuti della riforma. La tortura - 5.3. I contenuti della riforma: gli interventi sul processo e sul sistema probatorio - 6. Le riforme successive fino all'annessione. Alcune conclusioni

ABSTRACT: The essay aims to analyze the criminal reform enacted in Parma in 1803 by Moreau de Saint-Méry, the state's administrator on behalf of the French Republic. The law is known for the abolition of torture, but in fact its contents, although quite specific, have represented a revision of the inquisitorial model which – though not entirely distorting it – opened to the contribution of the defense. Far from being a revolutionary rupture, Moreau's reform is in continuity with the ideas gained within the duchy of Parma in the last decades of the eighteenth century. Its genesis and drafting, which involved many lawyers already active under the reign of the Bourbons, is a tangible evidence of this fact.

KEYWORDS: criminal justice history; torture; oath de veritate; evidence in trial; inquisitorial procedure

1. Una riforma che va oltre l'abolizione della tortura

Il 14 luglio 1803, data comprensibilmente evocativa per l'amministratore generale degli stati parmensi per conto della Repubblica francese Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry¹, veniva pubblicata una legge con la quale il giurista originario della Martinica apportava cambiamenti storici alla giustizia criminale dell'oramai ex ducato.

Il cuore della riforma venne fin da subito individuato nel provvedimento più eclatante ed emblematico: la soppressione della tortura giudiziaria², immagine della giustizia di un Antico Regime che a Parma era fino ad allora giunto senza grossi

* Abbreviazioni: ASPr per Archivio di stato di Parma; ASPc per Archivio di stato di Piacenza; BDSP per Biblioteca della Deputazione di storia patria per le province parmensi; BPP per Biblioteca Palatina di Parma; ANF per Archives nationales de France. Sono in debito con la dott.ssa Alberta Cardinali dell'Archivio di stato di Parma per avermi permesso la consultazione di fondi giudiziari bombardati durante l'ultima guerra mondiale e solo in minima parte recuperati.

¹ Sul Moreau, rinviamo qui alla biografia di C. Corradi Martini, *L'autore*, in M.L.E. Moreau de Saint-Méry, *Historique etats de Parme: 1749-1808*, a cura di Ead., Reggio Emilia 2003.

² Così F. Sclopis, *La domination français en Italie. Memoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques*, Paris 1861, pp. 26-27, ma cfr. anche Id., *Storia della legislazione italiana dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane*, 1847, III, p. 1, Torino 1864, p. 75. Più di recente: G. Tocci, *Il ducato di Parma e Piacenza*, in L. Marini, C. Mozzarelli, A. Stella, G. Tocci, *I ducati padani, Trento e Trieste*, Torino 1979, p. 319. Pochi cenni in più in L. Montagna, *Il dominio francese in Parma (1796-1814)*, Piacenza 1906, p. 44.

scossoni³. D'altra parte, come si deduce dalla lettura delle memorie del Moreau, lo stesso amministratore degli stati parmensi vide in questa misura un vanto e in qualche modo il fiore all'occhiello del proprio operato in un campo nel quale riversò parecchie delle sue attenzioni⁴. Al di là del cenno alla tortura, però, è completamente sfuggita alla storiografia un'analisi della suddetta riforma che ne apprezzasse i reali fini e ne collocasse la concreta portata nel contesto di quell'intenso e generale mutamento del penale che si situa fra tardo Settecento e inizi dell'Ottocento. La legge, infatti, pur essendo assai distante da un regolamento come quello che il Moreau avrebbe realizzato sul versante civile meno di un anno dopo⁵, conteneva quattordici lunghi articoli che toccavano una parte non marginale del *modus procedendi in criminalibus*, incidendo anche sul delicatissimo tema delle prove. Le misure del Moreau vennero inoltre integrate, nel gennaio del 1804, da un parziale ritocco dell'ordinamento giudiziario criminale, con alcune disposizioni che rifluirono nella parte finale della più organica revisione del settore civile. Infine, poco dopo fu tracciata una nuova disciplina per la giustizia feudale, che interessò da vicino proprio le cause criminali. È vero che l'incidenza delle nuove norme nella pratica concreta fu molto ridotta, dal momento che esse non ebbero il tempo per esser sperimentate nel foro: banditi gli indugi, nel 1806 Napoleone, che già nel 1805 aveva esteso a Parma la vigenza del *Code civil*, volle fare altrettanto con il *Code des délits et des peines*⁶, introducendolo *tout court*.

Tuttavia, l'insieme di soluzioni adottate dal Moreau acquisisce un rilievo peculiare, in quanto – come vedremo – costituisce una concretizzazione degli ideali e delle spinte di cui si faceva portatore il ceto dei magistrati di vertice e che più in generale erano condivise dalla cultura giuridica parmense.

2. Il contesto dell'emanazione della legge

Non solo l'intestazione 'In nome della Repubblica francese'⁷ e la data di emanazione, bensì anche il proemio era improntato a una retorica di sapore illuminista, che esaltava i 'vantaggi' prodotti dal progresso e dai 'retti principj' adottati

³ Sul punto, cfr. il recente e importante saggio di L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale nei ducati di Parma e Piacenza dall'edificazione dello stato farnesiano alla fine dell'Antico Regime*, in M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 213-230.

⁴ J. Lecomte, *Parme sous Marie-Louise*, I, Paris, 1835, p. 260. F. Pomponi, *Napoléon et Parme dans le système des états italiens (1800-1806)*, in A. Mora (cur.), *Un Borbone tra Parma e l'Europa: don Ferdinando e il suo tempo, 1751-1802, Atti del convegno internazionale di studi: Fontevivo, Parma, 12-14 giugno 2003*, Reggio Emilia 2005, p. 257.

⁵ Mi riferisco al *Regolamento giudiziario in aggiunta alle Costituzioni civili ed in riforma delle consuetudini del foro negli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma 1804, ora anche in rist. anast., con postfazione di A. Chizzini, Padova 2006. Sul *Regolamento* vedi anche S. Notari, *Giuristi e ceto di governo nei ducati parmensi. Per la storia del codice civile di Maria Luigia d'Absburgo*, in R.P. Coppini - R. Nieri (curr.), *Ricordo di Alberto Acquarone. Studi di storia*, Pisa 2008, pp. 92 ss e bibliografia ivi riportata.

⁶ L'introduzione del *Code civil* risale al primo luglio del 1805, mentre la codificazione penale francese (ovviamente quella rivoluzionaria, risalente all'ottobre 1795) fu estesa dal settembre del 1806 (*Raccolta di leggi, decreti e rispettivi atti di pubblicazione per gli stati di Parma e Piacenza dopo il primo luglio 1805 sotto l'Impero Francese*, Piacenza 1806, II, pp. 383-385, decreto del 29 marzo 1806): cfr. E. Carrà, *L'ordine pubblico nel periodo napoleonico. Piacenza 1806-1814*, Piacenza 2005, p. X.

⁷ Cito dal testo reperito in ASPr, *Gridario*, 126 e qui riportato in appendice.

dalle più colte nazioni europee, condannando la barbarie del processo criminale che ‘con alto ribrezzo’ risultava ancor vigente negli stati ex ducali. Se tuttavia mettiamo per un attimo da parte le proclamazioni enfaticizzate della prima parte del proemio e ci volgiamo alla seconda, vi troviamo un tono e delle espressioni che rispecchiano assai maggiormente il contenuto e le modalità di stesura della legge.

Una delle spie più significative in tal senso è il passaggio nel quale Moreau asserisce di aver consultato il Consiglio di giustizia e grazia di Parma, segno inequivocabile che più avanti verificheremo nel dettaglio, ma che rivela fin d’ora come la legge non sia stata il prodotto di un’iniziativa unilaterale e autoritaria dell’amministratore francese, ma l’esito di una manovra concertata assieme alla cerchia dei giuristi impiegati nell’apparato giudiziario centrale.

Ancor prima, sembra primaria la manifestazione dell’intento di ‘togliere dal processo criminale’ i ‘difetti che lo hanno fin qui macchiato’, assunto tanto lontano dal preannunciare una radicale sovversione dei principi vigenti, quanto consentaneo a una circoscritta e calibrata riforma tesa a cancellare quegli istituti oramai non più tollerati dalla coscienza sociale e giuridica. Che il sistema non ne uscisse rivoluzionato lo si può arguire dalle disposizioni finali, che davano una particolare forza alle norme emanate, qualificate come ‘invariabili’, ossia come inderogabili e atte a vincere qualsiasi consuetudine o regola precedentemente vigente che potesse ostare in contrario. L’articolo tredici era molto rigido nel prescrivere l’esecuzione integrale *ad unguem* dei nuovi ordini, pena la ‘più stretta e rigorosa’ responsabilità dei giudici trasgressori, sebbene non declinata in sanzioni predeterminate. Al contempo, non si registrava alcun proposito di abrogare la massa di leggi vigenti, a partire da quelle Costituzioni criminali di Ranuccio I Farnese che continuavano pertanto a integrare la ‘base (...) del sistema’⁸ del ducato in questo ambito, per continuare con il diritto statutario⁹ e i numerosissimi bandi ed editti emanati nel corso di più di due secoli e raccolti officiosamente nei gridari¹⁰.

Si può osservare inoltre come la legge del 1803 non abbia una struttura rigorosa e come, malgrado ciò, gli articoli si focalizzino su due versanti: da un lato, quelli iniziali sgombrano il campo dai mezzi di ricerca della prova basati sulla coazione psicologica o fisica, vale a dire giuramento e tortura, che a Parma erano sempre in uso; dall’altro, dall’ottavo al decimo articolo, si innerva una tensione verso una maggiore apertura alla difesa. Isolata, ma rimarchevole è la norma dell’undicesimo articolo, che apre una breccia nel sistema di prove legali, non però nel solco della soluzione francese, bensì nella direzione tracciata già nel secolo precedente.

Dunque, il primo interrogativo che si pone è quello che porta a confrontarci con il tema della ‘stagnazione’¹¹, cifra interpretativa della storia del ducato nel periodo successivo alla caduta del ministro Guillaume François Du Tillot, alimentata da un’attitudine conservatrice di Ferdinando I di Borbone. Di qui il disinteresse

⁸ L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale*, cit., p. 215. Sulle *Costituzioni* di Ranuccio vedi S. Di Noto Marrella, *Le Costituzioni ducali di Ranuccio I*, in “Archivi per la storia”, 1 (1988), pp. 139-168.

⁹ Di nuovo L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale*, cit., p. 220.

¹⁰ Sul punto, cfr. sopr. l’introduzione di A. Aliani in Id. (cur.), *I registi del Gridario della Biblioteca civica di Parma, 1526-1802*, Parma 1985.

¹¹ Sul problema storiografico, rinvio alle recenti riflessioni di G. Tocci, *Negli anni di Ferdinando: fra destrutturazione e trasformazione di uno stato d’ancien régime*, in *Un Borbone tra Parma e l’Europa*, cit., pp. 77 ss.

storiografico per gli ultimi trenta anni di storia del piccolo stato italiano, contraddistinti da un' 'involuzione'¹² generale e da un ritorno reazionario. Ancor più trascurato è stato lo studio dell'esercizio e del governo della giustizia, se si fanno salvi gli spunti di Sergio Di Noto, che hanno individuato una via amministrativa alla riforma, di cui egli rinviene indizi nell'opera di Leonardo Loschi¹³.

Certamente, le ricerche non sono state stimulate dalle condizioni in cui versano i fondi criminali d'Antico Regime a Parma. Oltre al grave disordine nel quale sono conservati gli atti più propriamente processuali, pesa gravemente la quasi completa perdita della serie 'Grazia e giustizia'¹⁴ dell'archivio borbonico, a causa del bombardamento subito nel corso dell'ultima guerra mondiale.

E ciò nonostante, è forse possibile riprendere le considerazioni recentemente svolte da Lorenzo Sinisi, che sulla base di un primo esame di tale documentazione frammentaria e lacunosa, ha messo in luce per un verso come nel tardo Settecento l'ambiente giuridico parmense fosse rimasto (...) ben poco affascinato dalle tesi dell'Illuminismo penale¹⁵, per l'altro come qualche timida proposta innovativa sia stata presentata e come in generale si possa registrare una tendenza giurisprudenziale alla mitigazione di sanzioni che sulla carta rimanevano pur sempre draconiane. A nostro avviso, è possibile cogliere un filo rosso che connette la legge del 1803 ad alcune istanze espresse "tra le righe" o in modo sommesso e tutt'affatto eclatante durante il Settecento parmense.

3. La sotterranea penetrazione di idee riformatrici nel ceto dei giuristi e magistrati parmensi. Uno sguardo alla letteratura forense

Il primo articolo della riforma Moreau trafiggeva uno dei caratteri del penale parmense che rifletteva il grado di incidenza della tradizione di diritto comune, ossia l'uso della lingua latina, inibendolo in qualsiasi stato e grado della procedura, ivi compreso dinanzi ai tribunali supremi¹⁶. È elemento di comune dominio come già nel XVI secolo moltissimi stati avessero prescritto l'uso della lingua volgare nella redazione degli atti processuali¹⁷, segnatamente quelli criminali, ma altresì nella stesura delle decisioni. Anche realtà vicine come il ducato di Modena, non meno attaccato

¹² F. Valsecchi, *Il riformismo borbonico in Italia*, Roma 1990, p. 182.

¹³ Così S. Di Noto Marrella, *La crisi del diritto comune negli stati parmensi*, in "Studi parmensi", XLII (1996), p. 197, ma sul punto l'autore è tornato in *Crisi del diritto comune, cultura giuridica e legislazione in epoca ferdinandea*, in *Un Borbone tra Parma e l'Europa*, cit., p. 147.

¹⁴ Di questa serie, come di quella relativa al Regio consiglio privato, dove si conservavano i carteggi con consulti, pareri e memoriali sulla giustizia, fornisce una descrizione sommaria A. Ronchini, *Relazione ufficiale intorno all'archivio governativo di Parma*, in "Archivio storico italiano", s. III, V (1867), pp. 191-192. Parte di questo materiale è tuttora oggetto di un improbo lavoro di ricomposizione e di revisione, che sarà destinato a durare ancora a lungo.

¹⁵ L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale*, cit., p. 227.

¹⁶ Nel febbraio del 1803 con ordine interno, il Moreau aveva prescritto l'impiego del volgare anche per i rescritti a tergo delle suppliche: ASPc, *Supremo consiglio di giustizia e grazia, Carteggio*, 28, ins. B, lettera del Moreau al presidente Parolini del 4 febbraio 1803.

¹⁷ Sul tema: P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 35 ss.; E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013, p. 53.

all'idioma dei *doctores*, avevano provveduto ad adeguarsi nel XVIII secolo¹⁸. È al contrario un dato evidente, almeno da una consultazione degli incartamenti delle cause giunte ai due Supremi Consigli di giustizia¹⁹ negli ultimi anni del '700, come, eccettuati gli interrogatori e gli esami testimoniali, gli atti processuali criminali fossero vergati in lingua latina, così come i voti degli uditori. Solo nelle memorie dei difensori degli imputati, prime fra tutte quelle dei procuratori dei poveri, che troviamo molto frequentemente, veniva impiegato il volgare. Ancora sul finire del 1802, le condanne capitali del Supremo Consiglio erano inviate al capo dello stato per la ratifica e l'esecuzione in lingua latina e solo grazie a una comunicazione interna del segretario del medesimo tribunale centrale si era affiancata la traduzione in volgare²⁰.

E – si badi bene – non si tratta solo di un aspetto formale, ma di uno dei molteplici elementi che concorrono a dimostrare il radicamento delle magistrature parmensi attorno ai canoni tradizionali della scienza giuridica. I voti degli uditori appaiono tecnicamente di buona fattura e questo fu il probabile esito della riforma degli studi universitari voluta dal Du Tillot e attuata con l'istituzione di una cattedra di “gius criminale”, che aveva prodotto una classe di giuristi ben formati nella dimensione sapienziale del diritto²¹. Uditori e avvocati dei poveri, però, continuavano a disputare per lo più sulla dottrina criminalistica cinque-secentesca, con qualche aggiornamento rappresentato per lo più dagli scritti del Bassani, del Bonifazi e del Mirogli. Non è casuale la fortuna che arride, nella prima metà del XVIII secolo, alle opere del criminalista toscano Marc'Antonio Savelli, la cui ristampa, aggiornata e corredata di aggiunte, fu patrocinata e curata da un docente dello studio parmense, nonché in seguito magistrato, del calibro di Leopoldo Giuseppe Crescini²².

A primo acchito, dunque, il ducato sembra impermeabile alle nuove idee e, a una immediata lettura delle fonti, si ha l'impressione che gli stessi giuristi impegnati nelle corti centrali non conoscessero i capisaldi del pensiero illuminista. Se però scrutiamo più a fondo, troviamo indizi di una sua diffusione sotterranea²³ e solo raramente declamata *apertis verbis*. Così, in una lista di libri acquistati nel 1788 dall'uditore criminale Giuseppe Pelleri²⁴ – giurista colto, ma complessivamente di orientamento

¹⁸ Mi riferisco a *Codice di leggi, e Costituzioni per gli stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena 1771, II, lib. IV, tit. I, § XVII, pp. 87-88.

¹⁹ Un secondo Supremo consiglio di giustizia, stabilmente residente a Parma e composto di sei membri (fra i quali uno era il governatore di Parma), venne affiancato a quello di Piacenza solo con l'editto del 12 settembre 1781 (ASPr, Gridario, 105). Sul Supremo consiglio di Piacenza, cfr. E. Nasalli Rocca, *Il supremo consiglio di giustizia e grazia di Piacenza (contributo alla storia dei tribunali supremi dell'età moderna)*, Piacenza 1922; Id., *Il Supremo Consiglio di giustizia e grazia dei Ducati di Parma e di Piacenza. Nuove ricerche*, in “Bollettino storico piacentino”, XLIX (1954), pp. 101-114.

²⁰ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 2 bis, ins. *Giudicanti del parmigiano*, lettera del Cattucci al Moreau del 29 novembre 1802.

²¹ Cfr. già W. Cesarini Sforza, *L'ordinamento degli studi giuridici nell'Università di Parma secondo la riforma del 1769*, in “Il Filangieri”, XLII (1917), pp. 144-152, ma poi sopr. S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica, 1545-1802*, Padova 2001, pp. 291 ss.

²² Per dati più precisi, sia permesso il rinvio a D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana 2005, pp. 114-115.

²³ Di ‘percorsi sotterranei’ nel mutamento del sistema inquisitorio d'Antico Regime ha parlato P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.

²⁴ Il Pelleri, addottoratosi nel 1783, era entrato poi come avvocato nello studio di Luigi Uberto

conservatore – compagno certamente in netta maggioranza autori “classici”, ma anche testi di Pufendorf, Genovesi, Helvétius, Sonnenfels, Warville, Filangieri²⁵. Negli anni del Du Tillot c’era stato anche un tentativo di edizione del *Dei delitti e delle pene*, stampata, sebbene poi mai pubblicata²⁶ e, se in seguito l’opuscolo beccariano finì per risultare vietato negli stati parmensi²⁷, Giovan Battista Comaschi²⁸ e il suo successore sulla cattedra di diritto criminale nello studio parmigiano, Luigi Uberto Giordani, non mancavano di menzionarlo ai propri studenti, come più avanti vedremo.

Il Du Tillot manifestò inoltre il proposito, su spinta dello stesso sovrano, in una lettera a Giacomo Schiattini sul finire del 1768, di ‘stabilir (...) un Piano, che contenga quegli ordini, provvidenze, e quel sistema, che crederanno convenire al bene della giustizia’²⁹. E un’apertura verso un ‘rinnovamento in tema di procedura’, specialmente nella limitazione dell’arbitrio dei giudici e con alcune allusioni in tema di tortura, era contenuta nel *Regolamento per le scuole della ragion civile e canonica*, varato sotto Du Tillot nel 1769³⁰.

Ma anche sotto il Du Tillot non cambiò granché, come osservò Benassi in un suo celebre studio³¹, e non seguirono fatti concreti, se non qualche disposizione sugli aspetti economici della giustizia. In generale, pertanto, si può concludere che prevalsero le ragioni dell’ordine pubblico e della repressione. Non deve sorprendere che tra i libri giuridici che Du Tillot richiese dalla Francia spiccassero in campo criminale quelli di Muyart de Vouglans³².

Negli anni successivi alla caduta del ministro francese, è stato persino segnalato un

Giordani (del quale fu molto amico) e quindi nel 1788 divenne uditore criminale, ufficio che tenne fino al 1800, quando fu scelto fra i consiglieri del Supremo consiglio di giustizia (A. Pezzana, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana*, VII, Parma 1833, pp. 602-604).

²⁵ Cfr. l’elenco dei volumi in BPP, *Mss. Pezzana*, 744.

²⁶ R. Sbardella, *Beccaria Dei delitti e delle pene con note*, introduz. di L. Ferrajoli, Napoli 2005. Cfr. cenni anche in C. Capra, *Requiem per un Borbone*, in *Un Borbone a Parma*, cit., p. 11.

²⁷ G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 64, lib. II, § 277, che presumo si riferisse alla messa all’Indice dell’opera da parte della Chiesa cattolica, misura evidentemente ritenuta valida anche nel ducato.

²⁸ Primo docente di diritto criminale nello studio a Parma: cfr. R. Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, Parma 1999, II, p. 131; S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori*, cit., pp. 316-317, 349, 351, 353.

²⁹ ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 197, cc. non num. lettera allo Schiattini del 6 dicembre 1768. Di esaminare la questione erano incaricati, assieme a Schiattini, Giulio Cesare Misuracchi; i due avrebbero dovuto preliminarmente consultare il fiscale e l’auditore criminale.

³⁰ U. Gualazzini, *L’insegnamento del gius criminale secondo il “Regolamento per le scuole della ragion civile e canonica” del ducato di Parma e Piacenza (1769)*, in “Archivio storico per le province parmensi”, s. IV, XXXII (1980), pp. 353-362.

³¹ Peraltro con un discorso iniziato, ma non concluso e soprattutto non documentato: cfr. il cenno in U. Benassi, *Guglielmo Du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII (Contributo allo studio dell’epoca delle riforme)*, Cap. III, *Il periodo della preparazione*, in “Archivio storico per le province parmensi”, n.s. XVI (1916), p. 262.

³² H. Bedarida, *Parma et la France de 1748 a 1789*, Paris 1928, rist. anast. Genève 1977, p. 330: si trattava di *Instruction criminelle suivant les loix et ordonnances du royaume* e *Institutes au droit criminel*. Muyart de Vouglans è stato definito da Langui come l’anti-Beccaria (A. Langui, *P.F. Muyart de Vouglans ou l’anti-Beccaria (1713-1791)*, in “Archives de philosophie du droit”, 39 (1995), pp. 169-179).

inasprimento delle posizioni, ben dimostrato dai dibattiti tenuti e dagli scritti concepiti all'interno della Società letteraria di Piacenza. In particolare, in due di essi, attribuiti a Gaetano Godi e Francesco Ferrari e rispettivamente del 1786 e 1787, si esponevano opinioni favorevoli alla pena capitale e alla tortura giudiziaria³³. Purtroppo, la dissertazione del Ferrari risulta tuttora irrintracciabile e quindi non è pienamente valutabile³⁴, ma occorre comunque sottolineare, come già fece Levi, che essa si riferiva alla tortura *ad eruendam veritatem*, reputando al contrario ingiuste, in quanto non necessarie, tutte le altre forme di tormento³⁵.

Lunga sarebbe la serie delle manifestazioni del rigore della giustizia del ducato. Su alcuni istituti, come la tortura e le esecuzioni capitali si è già scritto³⁶, mentre più avanti ci si soffermerà sull'imposizione del giuramento *de veritate* agli accusati o sui risicati margini concessi alla difesa. Si potrebbe aggiungere qui il severo trattamento dei contumaci, reso lampante in una lettera del podestà di Torrechiara del 1791 nella quale si escludeva radicalmente la facoltà di concedere copia degli atti processuali a parenti dell'inquisito contumace, citando la dottrina di Giulio Claro, qualificata come 'comune pratica di tutto il mondo'³⁷, *quicquid sit de iure*, tanto da poter temere sanzioni in caso di trasgressione della regola. Nel caso poi di cattura di un condannato a morte in contumacia, il Supremo consiglio procedeva soltanto alla verifica dell'identità del reo, senza permettere le difese, a meno di un intervento per via di grazia del sovrano³⁸. Oppure si può segnalare lo svilupparsi, fin dagli anni '60 del XVIII secolo, di una giustizia economica, fenomeno tuttora privo di un'analisi storico-giuridica, ma che comportò la diffusione di una procedura spiccia con cui vennero repressi una moltitudine di fattispecie dai contorni non ben distinti, legate all'emergere del disordine sociale. Quest'altro binario di giustizia, presieduto dalla Giunta criminale istituita nel 1763, si avvale dei numerosi bandi su oziosi, vagabondi, discoli e donne scostumate oppure sul gioco proibito e si attivò per lo più in via preventiva e sulla base di meri sospetti³⁹. Potestà economica che venne concessa nel 1790 pure

³³ Di entrambi parla R. Ghiringhelli, *Idee, società ed istituzioni nel ducato di Parma e Piacenza durante l'età illuministica (con i testi integrali di G.D. Romagnosi: «Discorso sull'amore delle donne» e «Discorso sullo stato politico di tutte le nazioni»)*, Milano 1988, pp. 124, 136-139, ma prima vedi anche A. Levi, *Scritti minori storici e politici*, in *Scritti minori di Alessandro Levi*, III, Padova 1957, pp. 174-176.

³⁴ Il manoscritto del Ferrari era conservato nelle *Carte Tononi* dell'Archivio del Collegio Alberoni di Piacenza, ma a seguito di un riordinamento delle medesime non è più rinvenibile, così come la sintesi composta da Giampaolo Maggi e finita fra i manoscritti comunali della Biblioteca civica Passerini Landi di Piacenza. Ringrazio l'amico Ugo Bruschi per le ricerche, purtroppo vane, svolte *in loco* per rintracciare entrambi.

³⁵ A. Levi, *Scritti minori storici e politici*, cit., p. 176.

³⁶ Per es. E. Carrà, *Le esecuzioni capitali a Piacenza*, Piacenza 2009, pp. 39 ss.

³⁷ Cfr. lettera di Vincenzo Lusardi al card. Vitaliano Borromeo, prefetto della Congregazione per l'immunità del 20 agosto 1791, in relazione a una supplica (ASPr, *Carteggio borbonico interno*, 1025).

³⁸ Così si pronunciò il medesimo Supremo consiglio nella sessione straordinaria del 18 giugno 1783 a proposito di un ricorso di tale Simone Bonini (ASPr, *Atti giudiziari* (Inv.417), 06-067-05).

³⁹ Si veda in copia l'editto istitutivo della Giunta, del 12 maggio 1763, in ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 162, ma cfr. anche in ASPr, *Auditore civile e criminale*, 53, ins. aprile, la richiesta, formulata nel 1783 dalla giunta, di esser 'abilitata di passare senza formalità di processi, ma semplicemente appoggiata alle semplici stragiudiziali informazioni, a conoscere le di loro delinquenze, ed a punirle in seguito con quelle pene economiche' per la specifica repressione di bagordi notturni, risse e microcriminalità sempre più diffuse a Parma.

all'uditoro criminale, per cause anche gravi, con la sola condizione di una previa istanza e autorizzazione del Supremo consiglio⁴⁰. In quest'ultimo caso, tuttavia, si trattava di un espediente attivabile non già in via preventiva, bensì nel corso di normali procedure nelle quali, nonostante accurate indagini, non si raggiungeva la prova legale, per quanto 'da altra parte si scorga la reità e concorrano circostanze quanto basta a provvedere secondo la Religione, e prudenza de' giudici allo scandalo' e al danno alla società. Dunque, qui il rimedio permetteva di aggirare il rigore delle prove legali, per addivenire a 'pena arbitraria, straordinaria o economica', come stabilito in un'altra lettera del sovrano risalente al luglio del 1749⁴¹.

Ma accanto a questi esempi è doveroso ricordarne altri di segno opposto. Ne menzioneremo alcuni nelle prossime pagine, mentre qui basti tener conto che sempre nel 1787, a Parma e per i tipi dei fratelli Borsi, era uscito un libello⁴² di una figura di minor peso nell'allora quadro dei funzionari di stato, ma pur sempre di giureconsulto collegiato⁴³, ossia Giuseppe Bonvicini⁴⁴. Partendo da basi giusnaturaliste, ma influenzato in particolare da concezioni montesquiviane⁴⁵, il Bonvicini insisteva sulla prevenzione dei delitti come mezzo per giungere alla sicurezza da parte di un sovrano 'depositario legittimo della pubblica felicità'⁴⁶ dei sudditi. Il Bonvicini riprendeva l'aspirazione illuminista a un codice formato di poche, semplici, chiare e imperative disposizioni, forgiate e adattate alla tempra della società e della cultura dei popoli cui erano destinate e dunque in ambito penale proporzionate all'azione criminosa e con una chiara finalità dissuasiva. Più volte riecheggiava il richiamo a quei filosofi che oramai le corti più importanti d'Europa non sdegnavano di accogliere⁴⁷ e non taciute erano le critiche alla molteplicità e all'ammassarsi irrazionale delle leggi. Quella di Bonvicini non era un'adesione alle istanze formulate dal Beccaria, quanto piuttosto a quelle più moderate di Renazzi e Cremani. Si palesava un invito al legislatore a

⁴⁰ BPP, W V 24166, tomo VI, n. 62, lettera del segretario di stato Ventura all'uditoro Pelleri del 25 giugno 1790, su sollecitazione del medesimo.

⁴¹ *Ibidem*, citazioni dalla rappresentanza dell'uditoro Pelleri del 8 giugno 1790 al segretario Ventura, in cui si citano altri simili provvedimenti dati, oltre che con la lettera del 2 luglio 1749, anche con un regio dispaccio del 7 agosto 1760 e con un'altra missiva del Principe del marzo 1763.

⁴² G. Bonvicini, *Osservazioni sopra varj mezzi di prevenire i delitti nella civil società*, Parma 1787.

⁴³ Lo era dal 6 luglio 1774: S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici*, cit., p. 411.

⁴⁴ Che pure la storiografia ha quasi del tutto ignorato. Tra le poche eccezioni: M.G. Di Renzo Villata, *Beccaria e gli altri tra ieri e oggi. Alcune riflessioni a margine della relazione Zagrebelsky*, in V. Ferrone, G. Francioni (curr.), *Cesare Beccaria: la pratica dei lumi. IV giornata Firpo: Atti del Convegno 4 marzo 1997*, Firenze 2000, pp. 38-39. Cfr. un profilo del Bonvicini in R. Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, cit., I, pp. 612-613. Notizie anche in S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici*, cit., pp. 348, 350. Il Bonvicini fu intellettuale molto eclettico, studioso anche di materie scientifiche, ma anche autore di traduzioni in versi di classici latini. Sappiamo che una parte dei suoi manoscritti fu riversata nelle collezioni della Biblioteca Manara di Borgo Val di Taro (S. Samek Ludovici (cur.), *Biblioteche dell'Emilia (N.O.): storia, patrimonio, attività*, Modena 1959, p. 64), nella quale tuttavia essi ad oggi non sembrano più rinvenibili.

⁴⁵ E molto avverso alle derive più estreme del giusnaturalismo, ossia a Rousseau così come a Hobbes, che bollava come autori di 'ridicoli, ed empj sistemi' (G. Bonvicini, *Osservazioni sopra varj mezzi di prevenire*, cit., p. 8). Un altro attacco a Rousseau è a p. 15.

⁴⁶ *Ivi*, p. 15.

⁴⁷ *Ivi*, p. 5.

predisporre leggi nelle quali fosse fornita al giudice una griglia di qualità e gradi del delitto, indispensabile per determinare la giusta sanzione, che secondo Bonvicini non doveva esser modulata sul criterio del danno alla società. La presa di distanza dal Beccaria era qui tangibile: il giureconsulto parmense era persuaso, proprio come Cremani, che il parametro del danno alla società si rivelasse sterile nella punizione del tentativo o in tutti quei casi in cui dall'azione criminosa non derivassero danni allo stato, ma si generasse un pericolo prossimo⁴⁸. Senza mettere in discussione il diritto di punire del sovrano, il Bonvicini insisteva per una pronta ed esatta esecuzione delle sanzioni, circoscrivendo l'uso della grazia da parte del Principe.

Le *Osservazioni* furono l'unica opera edita del Bonvicini, che sarebbe però ricomparso, come vedremo più oltre, a inizio Ottocento, nella fase cruciale della riforma del Moreau, tra le altre cose anche per sollecitare l'adozione di provvedimenti in ordine a un altro problema che stava a cuore delle politiche dei sovrani illuminati, primi fra tutti quelli asburgici⁴⁹, ossia quello di prevenire i delitti combattendo il vagabondaggio e l'oziosità e il vizio dei sudditi ed erigendo all'uopo anche case di correzione⁵⁰.

Dunque, tornando ai voti degli uditori, ma anche alle memorie difensive, è piuttosto lampante come il ragionamento e le argomentazioni rimangano ben ancorate alla scienza giuridica di diritto comune, specie per ciò che attiene al sistema delle prove legali. Lo sforzo degli uni e degli altri è tutto finalizzato a incasellare i dati fattuali emersi nell'inchiesta entro griglie dal valore quasi aritmetico, allo scopo di raggiungere o di abbassare il livello probatorio che consente di applicare o meno una pena. È assai insolito inoltre imbattersi in un'attività giudiziaria di carattere difensivo, che valichi il confine del momento della pubblicazione del processo. Non mancano casi clamorosi, nei quali i procuratori tentano di attaccare le risultanze del processo offensivo *post publicationem processus*, ma – lo vedremo – ne scaturiscono accese dispute e i risultati non sono esplicitamente vincenti per la difesa.

E per ribattere alle deduzioni del fisco, si insinua la strategia delle eccezioni formalistiche, come quella sollevata dal procuratore Berri sulla legittimità della ricognizione *ad oculum* della refurtiva, qualora essa fosse costituita da oggetti generici⁵¹, o più in generale sulla necessità di acquisire il corpo del delitto prima di addivenire alla cattura⁵². Un'altra strada percorsa è quella di squalificare le deposizioni in base a una

⁴⁸ Specialmente ivi, pp. 25-26. Cfr. L. Cremani, *De jure criminali libri tres*, Maceratae 1834, lib. 1, cap. 1, §§ XI-XII, pp. 48-49. Sul punto, in ordine al problema del tentativo: S. Seminara, *Il delitto tentato*, Milano 2012, p. 8.

⁴⁹ Su Pietro Leopoldo: M. Simondi, *Classi povere e strategie di controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze 1983; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini: Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma 1994, I, spec. pp. 468 ss. Su Giuseppe II in Lombardia: A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la casa di correzione e l'ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 63-142 e ivi, pp. 43-62, anche M.A. Romani, «*Haec est regula recti*»: tentativi di disciplinamento sociale nella Lombardia in epoca teresiana.

⁵⁰ ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 132, lettera del Bonvicini al segretario del Supremo consiglio di giustizia criminale del 16 gennaio 1803, con annessa memoria.

⁵¹ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, processo contro Luigi Ferretti, 1789.

⁵² ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-085-08, Difesa del Marzolini (1792), del difensore dei carcerati di

valutazione precostituita della *fides* da attribuire a determinate categorie di persone, come i birri, il cui esame, sempre secondo il Berri, non può che essere ‘affatto inutile di sua natura’, in quanto ‘disces[o] da loro’⁵³. Classiche poi sono le proteste nei confronti dell’impiego di accusatori segreti⁵⁴, per le quali ci si può valere non solo di norme di diritto proprio (prime fra tutte le Costituzioni farnesiane⁵⁵, seguite da analoghe leggi di altri stati⁵⁶), bensì ancor prima delle fonti di diritto comune, cominciando dallo stesso *Corpus* canonistico⁵⁷.

Dinanzi al governatore di Guastalla nel 1791, Giovanni Giacomo Pontoli sosteneva la non valutabilità della confessione spontanea del reo, se resa successivamente alla pubblicazione del processo⁵⁸. Lo scontro si imperniava sulla facoltà di acquisire nuove prove dopo aver concesso visione del fascicolo alla difesa, cosa che avrebbe generato, secondo il Pontoli, che si basava sulla dottrina dello Zuffi, una ‘processura in infinito, cioè pubblicato il processo, e quello consegnato al difensore si dovrebbe di nuovo ritirare il processo dal difensore e fatte dal R. Fisco le ulteriori prove dare un altro reato al reo ed assegnarli di nuovo il termine per le difese, e questo per due e tre volte, e così in infinito’⁵⁹. Il Pontoli prendeva in prestito un’espressione della pratica del Bassani, liquidata però dal governatore di Guastalla, il criminalista Francesco Lusardi, attraverso un altro richiamo pretestuoso del Bassani⁶⁰.

Ciò non toglie che, accanto a queste strategie difensive piatte e poco ficcanti, si trovino, anche se certamente minoritarie, alcuni prodotti nei quali con il metodo tradizionale si sposano anche alcune considerazioni *de iure condendo*, nelle quali si rivela la coscienza dell’inadeguatezza della prassi. Sono memorie ed allegazioni tarde, databili negli anni ’80 e ’90 e che nascono dalla penna di avvocati piuttosto celebri, alcuni dei quali saranno attivi nella preparazione delle riforme di Moreau. Fra di essi spiccano Gian Tommaso Callegari e soprattutto Luigi Uberto Giordani⁶¹, già professore di

Piacenza.

⁵³ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, processo contro Giuseppe Passera, 1789.

⁵⁴ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-085-08, Difesa del Marzolini (1792), cit.

⁵⁵ S. Di Noto, *Le istituzioni dei ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma 1980, p. 105.

⁵⁶ Cfr. fra gli altri, per Milano: E. Bossi, *Tractatus varii*, Lugduni 1575, tit. *de accusatione*, n. 3, p. 63; per Mantova, F. Negri Ciriaci, *Controversiarum forensium*, III, Cremonae 1638, contr. 482, n. 4, p. 396; per la Spagna, L. Matheu y Sanz, *Tractatus de re criminali, sive controversiarum usufrequentium in causis criminalibus, cum earum decisionibus, tam in Aula suprema ac Hispana criminum, quam in summo Senatu novi orbis*, Lugduni 1738, contr. 74, n. 9, p. 339.

⁵⁷ Primo fra tutti il *cap. Inquisitionis* (X, 5, 1, 21).

⁵⁸ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-083-02, *Votum in causa criminali pendente contra Joseph Corradi, et Petrum Grasselli coram Ill.mo Domino Consil. Governatore Vastallae*.

⁵⁹ Ivi. Il passo a cui ci si riferisce è G. Zuffi, *Tractatus de criminalis processus legitimatione, in libros tres distinctus; quibus omnia ad hanc materiam spectantia explanantur etc.*, Genevae 1722, q. 112, nn. 1 ss, pp. 116-117.

⁶⁰ M.A. Bassani, *Theorico-praxis criminalis addita ad modernam praxim D. Thomae Scipioni hic per extensum insertam*, Ferrariae 1755, lib. IV, cap. 1, n. 178, p. 308 è senz’altro in linea con le asserzioni del difensore, mentre il punto del medesimo Bassani allegato dal Lusardi, il n. 209, affronta il tema della nuova assegnazione di difese dopo la ratifica della confessione estorta e quindi non si occupa di quella spontanea.

⁶¹ Sul Giordani (1753-1818), autore dell’orazione funebre per Ferdinando di Borbone, nonché poeta, cfr. R. Giordani, *Opere scelte di Luigi Uberto Giordani giurista e poeta (1753-1818)*, Milano 1988, spec. pp.

diritto criminale presso lo studio di Parma e che anche nel ruolo di docente contribuiva alla penetrazione di idee moderatamente riformatrici⁶². Succeduto a Giovan Battista Comaschi, nelle cui lezioni ben poco si concedeva alle riflessioni *de iure condendo*⁶³ e si rimaneva saldamente ancorati al dato risultante dalla prassi del foro, il Giordani si misurava con le affermazioni beccariane, talora rigettandole, talaltra condividendole, ma sempre attraverso una misurata argomentazione. Esordiva con una definizione più legalistica di delitto, sposava le tesi favorevoli alla proporzionalità della pena rispetto al delitto⁶⁴ e anche su alcuni istituti processuali – lo vedremo più avanti – non mancava di esprimersi in modo assai critico, ma non nascondeva mai ai propri allievi lo *stylus curiae* osservato nel ducato.

4. La genesi della riforma nelle maglie dell'apparato giudiziario parmense

La genesi della riforma è ricostruibile solo attraverso numerose tessere di mosaico sparse, contenute per lo più nel fondo dell'amministratore generale Moreau. Quel che pare assodato è che non vi sia stata una meditata e progressiva programmazione della legge del luglio 1803, ma essa sia stata il frutto di una accelerazione impressa dal Moreau nel mese di giugno, su spinta di diversi funzionari e magistrati.

Nell'ottobre del 1802, Moreau notificava all'intero stato il passaggio dei diritti di sovranità sugli ex ducati alla Repubblica francese, ingiungendo a tutti i funzionari, che

17 ss. Da segnalare che secondo quanto si riferisce ivi, p. 315 (ma già A. Pezzana, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., VII, p. 612) sarebbero attribuibili al Giordani anche una *Dissertazione intorno ai mezzi d'abbreviare i processi criminali negli stati di Parma, Piacenza e Guastalla* e *Brevi osservazioni ad un progetto di codice*, entrambe manoscritte, che non sono riuscito a trovare. Il Giordani, che avrebbe avuto una serie di incarichi anche nel periodo francese (sostituto del procuratore generale alla corte di giustizia criminale di Parma), sarebbe stato definito dal maresciallo Pérignon, governatore generale degli stati parmensi, come 'un des plus grands magistrats de l'Italie' (lettera al ministro di giustizia a Parigi del 10 maggio 1808 in ANF, *Ministère de la justice*, BB5, 302). Cfr. annessa ivi anche una sua lettera con altre informazioni sulla sua carriera. Cfr. poi R. Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, cit., II, p. 998.

⁶² Il prodotto principale che testimonia la sua attività di docente di diritto criminale sono le *Institutiones iuris criminalis*, in tre tomi, risalenti al 1794, in BDSP, Ms. 84, cc. non num.

⁶³ Il riferimento è a *Institutionum iuris criminalis, quas patriis legibus, et scholae usui adcommodavit Clariss. olim in Parmensi Lycaeo antecessor, mox Supremi Principis Consiliarius Johannes Baptista Comaschi libros et fragmenta, quae extant ex ejus autographo fideliter collegit Josephus Pelleri I.V.D. et criminalium causarum Parmae auditor anno 1792*, in BDSP, Ms. 64, cc. non num., in due libri. Il ms. è assai ricco di riferimenti al diritto patrio (leggi, provvedimenti normativi e giurisprudenza) e si profonde anche nei particolari procedurali ma, salvo casi particolari come quello della tortura *ad purgandam maculam* (su cui torneremo più avanti), la posizione del Comaschi si appiattisce su quella dei criminalisti pratici e sullo *stylus* osservato nel ducato. Non mancano, qua e là, polemiche contro i 'filosofi', ad es. nel lib. I, al § 2 a proposito della definizione del delitto come violazione del patto sociale o al § 77 a proposito del concetto di proporzione delle pene. Sul piano processuale, basti considerare a solo titolo di esempio i capitoli sull'*ars interrogandi* (lib. II, §§ 189 ss, in cui si ripropone il classico metodo per carpire legittimamente la verità dall'inquisito), sulla ripetizione dei testimoni (lib. II, § 267, fase eventuale e non sempre necessaria), sul confronto dei testi (lib. II, § 270 escluso come modo pericoloso di legittimazione del processo).

⁶⁴ Pur rigettando l'esclusione della pena capitale voluta da Beccaria. Giordani si collocava sulla scia di Montesquieu e di quanti ne propugnavano un impiego moderato, in casi rari e molto gravi (L.U. Giordani, *Institutiones iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 84, II, §§ 33-34 sulla proporzione, §§ 45 ss sulla pena capitale).

venivano confermati in ruolo, di concorrere a ‘mantenere il buon ordine, e la pubblica quiete, ad assicurare il trionfo della giustizia, senza cui non evvi società, e ad instillare in un popolo degno di tutte le cure nostre, il rispetto che deve a’suoi magistrati’⁶⁵.

E nel giro di poco, pur in assenza di provvedimenti, il clima sul tema della giustizia parve mutare. Ne è testimonianza una lettera di Antonio Vicenzi al Moreau, nella quale si biasimava l’arretratezza della legislazione parmense rispetto a quella francese, nonché al codice giuseppino. Le affermazioni non erano generali, ma circostanziate e relative al troppo credito (‘sovverchia fede’) che le ‘antiche leggi’ davano alla ‘giurata deposizione della stuprata’⁶⁶. Pur più velatamente, nel novembre del 1802 anche il presidente del Supremo Consiglio pareva mettere in dubbio, almeno nei casi più gravi di omicidio, le regole della prova piena⁶⁷, mentre pochi mesi dopo Luigi Raineri si sbilanciava con frasi aspre sulla tortura⁶⁸.

Al di là di questo, ben presto alcuni giuristi minori, ma comunque attivi già sotto i Borbone, si fecero avanti. Alcuni in modo interessato, ossia cercando promozioni, come Leonardo Cesare Loschi, che immediatamente fece omaggio all’amministratore delle sue ‘Instituzioni civili’⁶⁹ e che in seguito gli avrebbe inviato un ‘Quadro della legislazione locale’⁷⁰. Altri, invece, erano più diretti, come quel Giuseppe Bonvicini che già abbiamo incontrato e che allora rivestiva l’ufficio di podestà di Busseto. Sappiamo che nel marzo del 1803 egli fece avere al Moreau un’opera manoscritta sulla procedura criminale, per la quale ebbe un fervido ringraziamento dal giurista originario della Martinica⁷¹. Nulla possiamo dire sui contenuti, dal momento che non si è potuti entrare in possesso di un esemplare del manoscritto, ma in ragione delle idee già palesate dal Bonvicini e dalle poche righe di risposta del Moreau, possiamo immaginare che esponesse in modo penetrante i punti critici del sistema criminale parmense, esordendo dagli aspetti rigorosamente inquisitori del processo e forse dalla tortura. Moreau si diceva infatti speranzoso ‘que la raison, et l’humanité gagneront assez dans les Etats de Parme, pour que l’abus que vous combattez soit détruit, comme il l’a déjà été dans plusieurs autres pays qui en on reconnu l’enormité’⁷². Si può pertanto ritenere che anche queste manifestazioni abbiano reso edotto l’amministratore del diritto vigente e dei difetti dell’ordinamento giuridico, solleticandolo ad adottare una serie di misure per via legislativa.

La situazione si trascinò avanti fino a metà del 1803. Abbiamo informazioni da una

⁶⁵ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 248, notificazione del Moreau dell’ottobre 1802 (il brano è all’art. 6). Cenni al dispaccio in L. Montagna, *Il dominio francese*, cit., p. 36.

⁶⁶ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 2 bis, lettera del 18 novembre 1802.

⁶⁷ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 3, ins. *Consiglio e dettatura di Parma*, rapporto del presidente del Consiglio di giustizia al Moreau del 12 novembre 1802.

⁶⁸ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 2 bis, lettera del Raineri da Piacenza al Moreau del 14 marzo 1803.

⁶⁹ L.C. Loschi, *Instituzioni di privato diritto richiamate in compendio ai principi repubblicani ad uso della gioventù cisalpina*, Crema 1801. Sul Loschi: S. Di Noto Marrella, *La crisi del diritto comune*, cit., pp. 191 ss.

⁷⁰ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 241, lettere del 7 piovoso e del 6 brumaio. Cfr. risposta del Moreau del primo febbraio 1803 in *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 248.

⁷¹ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 248, lettera del Moreau a Bonvicini del 29 marzo 1803.

⁷² *Ibidem*.

lettera al Moreau di Antonio Bertioli, giureconsulto di lungo corso, presidente del Supremo consiglio di Parma e autore di spogli giuridici in materia ecclesiastica⁷³, che ci rivela molto sul pensiero e la condotta di alti magistrati che avevano vissuto gran parte della propria esperienza professionale sotto l'Antico Regime. Il Bertioli scriveva di aver avuto notizia della volontà dell'amministratore di intervenire, a causa dell' 'alto ribrezzo pel metodo fin qui praticatosi' di 'apprestare ad ogni occorrenza al triste, e barbaro espediente della tortura, contro l'accusato e contro i correi 'per una metafisica purgazione d'infamia'⁷⁴. Per un verso il Bertioli esplicitava la propria disapprovazione per tal 'orrore' per un disumano e irrazionale *modus procedendi* e, quasi a giustificarsi, asseriva di non aver mai ardito proporre l'abrogazione di questo istituto 'per saper io a prove non dubbie che il proponente sarebbe riputato un Novatore pernicioso'. Al di là dell'accusa, prima di tutto politica, verso un sistema terrorizzato dalla novità, il Bertioli manifestava alcune preoccupazioni di ordine giuridico, che probabilmente influirono nella stesura della legge del 14 luglio, ampliandone i contenuti. Recidere questo 'vizioso ramo della processura criminale' non era immune da conseguenze, dal momento che la tortura era indispensabile per convalidare le deposizioni dei correi, altrimenti reputati infami e indegni pertanto di fede. Dunque, se non si voleva causare una paralisi della giustizia, la cancellazione del tormento doveva esser accompagnata da una attribuzione legislativa di forza alla 'nuda deposizione' o da un 'altro metodo' capace di escludere il discredito cui soggiaceva l'esame del complice. Anche l'eliminazione della tortura dell'inquisito doveva esser fatta con attenta ponderazione e in seguito esser gestita da un collegio di esperti giuristi. Si doveva insomma abbinare una ristrutturazione generale dell'architettura giudiziaria, per la quale esisteva una bozza preparata da Pietro Fainardi⁷⁵ e condivisa dal Bertioli. Quasi a rassicurare l'amministratore, Bertioli sottolineava che il progetto di Fainardi era 'ben lungi dal portare alcuna sostanziale novità, o alterazione' e che, anzi, richiamava 'in attività i primitivi patrij istituti di questa provincia'. Di lì a un anno, ciò avrebbe condotto alla costituzione del futuro e unico Supremo consiglio di giustizia criminale. Il 18 luglio, a legge oramai pubblicata, avrebbe insistito lo stesso Fainardi, dando prova di quanto l'impulso stesso verso la revisione e l'aggiornamento del processo e dell'apparato giudiziario criminale fosse dovuto alle sollecitazioni dei magistrati di vertice, probabilmente fra di loro ben orchestrate, e quanto al contrario tentennante fosse l'atteggiamento del Moreau. Il Fainardi aveva ben chiaro che i primi ordini dell'amministratore erano stati di 'epargner une refonte générale et absolue', ma pur senza arrivare a ciò, esisteva molto da fare per secondare lo slancio verso il bene del paese 'et de couronner toujours votre administration des benedictions de ces

⁷³ D. Edigati, *Una storia da scrivere: controllo delle istituzioni ecclesiastiche e tutela delle prerogative regie nel ducato di Parma fra gli ultimi duchi Farnese e il ministero Du Tillot*, in «Società e storia», 147 (2015), p. 33.

⁷⁴ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 204, Bertioli a Moreau, 26 giugno 1803.

⁷⁵ Il Fainardi (1760-1829), già docente di leggi patrie dal 1787, nel 1800 divenne presidente del tribunale di revisione (F. Rizzi, *I professori dell'Università di Parma attraverso i secoli: note indicative bibliografiche*, Parma 1953, p. 115; S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici*, cit., pp. 351-353, 358). Numerosissime notizie sul Fainardi si ricavano dal *curriculum* da questi inviato nel marzo del 1806 (quando era impiegato come presidente della corte di giustizia criminale del Dipartimento degli Appennini) al ministero di giustizia francese (cfr. ANF, *Ministère de la justice*, BB5, 302). Cfr. anche R. Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, cit., II, pp. 557-558.

magistrats⁷⁶. Dalla lettera del Fainardi si trae pure che all'incirca alla metà del maggio un altro giurista di spicco aveva caldeggiato un intervento sulla giustizia: era stato Luigi Uberto Giordani a consegnare al Moreau un'altra e molto più dettagliata memoria sui vizi della legislazione criminale, che poteva sempre esser guardata con frutto per trarne elementi per una riforma dei tribunali. Di tale documento non v'è traccia nel carteggio del Moreau, ma esso può essere con ogni probabilità identificato in una relazione anonima, conservata in altro fondo dell'archivio di stato di Parma⁷⁷.

Il Giordani scorgeva due classi di difetti della giustizia criminale parmense: da un lato quelli relativi all'organico e dall'altro quelli concernenti le 'forme di procedere'. La disamina era persino più accurata sul primo tipo di vizi, giacché per dimostrare l'assunto il Giordani si profondeva nel descrivere i meccanismi della giustizia, a partire da quella fondamentale distinzione, tipica dell'Antico Regime, fra i magistrati che 'costruiscono i processi' e che risolvevano solo le cause per delitti punibili con pena pecuniaria e quelli che ricevevano il fascicolo e decidevano, ovvero i due Supremi Consigli di Parma e Piacenza, nonché gli assessori nelle preture feudali. Nel primo campo, vi erano molte falle: i pretori ducali (oramai ex-ducali) erano pochi e istruivano in realtà i soli processi per delitti commessi nelle loro giurisdizioni, mentre i pretori feudali si occupavano di reati commessi nei rispettivi feudi, in cui non fosse coinvolta una persona non sottoposta al feudatario. I veri magistrati istruttori erano dunque soprattutto i due uditori di Piacenza e Parma e il Governatore di Guastalla. Tre soli magistrati, per giunta già occupati da altre mansioni (fra cui ad esempio il controllo dell'ordine pubblico e il carteggio con i governi esteri), non potevano tener testa a un tal carico pendente, con il risultato della devoluzione *de facto* delle cause a semplici attuari, quando non dell'oblio, con ripercussioni sulle condizioni degli accusati carcerati, così come sulla possibilità di raccogliere tempestivamente le prove e quindi in seguito di punire i colpevoli. L'operatività di tribunali particolari ed eredi del pluralismo d'Antico Regime, come l'Uditore di guerra, l'assessore della Casa reale e il magistrato delle finanze, non faceva che intralciare il cammino della giustizia, favorendo spazi di immunità. Ulteriore ritardo era addebitabile alla partecipazione ai Supremi consigli, già oberati dalle cause civili e dagli affari per via economica, che comportava per i giudici istruttori la necessità di predisporre una copia del fascicolo, con relazione e voto consultivo.

Su questi aspetti di natura istituzionale torneremo in conclusione, mentre adesso bisogna ritornare da vicino sul secondo genere di difetti, quelli della procedura, che si dovevano raggruppare a loro volta sotto due classi. Da un lato, alcuni arrecavano pericolo di 'oppressione' ai cittadini e si sostanziano nell'arbitrio della carcerazione, nella sua durata e nella scarsa umanità della reclusione. Unico rimedio era quello di render effettive e usuali le visite alle carceri, specie da parte dei consiglieri⁷⁸, per verificare lo stato dei processi e le condizioni in cui versavano i detenuti. Anche queste vessazioni secondo Giordani avevano la radice nell'eccesso di potere concesso alla

⁷⁶ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 204, Fainardi a Moreau, 18 luglio 1803.

⁷⁷ Mi riferisco a *Memoria sopra le riforme le più necessarie, e le meno dispendiose, che si potrebbero fare nell'amministrazione della giustizia in materia criminale negli stati di Parma*, in ASPr, *Casa e corte borbonica*, III serie, 7.

⁷⁸ Che fino ad allora dei carcerati si prendeva cura per lo più una confraternita a Parma, mentre a Piacenza mancava pure questa e le visite non si effettuavano proprio nelle preture feudali.

corte e al fisco, che facevano dipendere troppe cose dallo zelo di uditori, attuari e fiscali. Tale arbitrio non andava – ed ecco la seconda classe di vizi processuali – solo a discapito dei rei, bensì anche dello stato, poiché produceva sovente l'impunità dei delinquenti.

Il Giordani terminava la sua panoramica additando in modo molto più diretto le 'forme' e le 'massime' che salvavano i rei o da guardarsi come 'ridicole ed assurde'. Per alcune di esse, l'avvocato e professore parmense tagliava corto e non si profondeva in argomentazioni o declamazioni. La tortura, ad esempio, che da un secolo era oramai rigettata, peccava 'contro il suo fine', poiché era una scappatoia per il reo che riuscisse a resistere, elidendo le prove già raccolte dalla corte. Non meno assurda era la tortura *ad purgandam maculam* per i complici, mentre il giuramento degli imputati, abolito oramai ovunque, esponeva 'a sicura infrazione un vincolo di religione'. Inaccettabile appariva anche la richiesta agli accusati di dichiarare di avere *rite et recte* esaminato i testimoni fiscali⁷⁹, se non altro in quanto essi erano ignari del significato di questa formula, che pertanto era vacua.

Seguiva una sfilza di proposizioni, accolte quasi *in toto* nelle leggi del 1803 e 1804, ma anche alcune considerazioni sulla prevenzione dei delitti, che per il Giordani avrebbe necessitato una 'riforma generale, e assoluta, così come il sistema sanzionatorio, sproporzionato (per eccesso o per difetto) rispetto ai reati, con pene antiquate e non di rado perfino non legalmente previste, come nel caso dello stellionato⁸⁰ e dei contratti illeciti a danno di poveri e figli di famiglia.

Il processo di emanazione della legge subì un'impennata con la sottoposizione al Moreau di una bozza di editto deliberata dal Supremo consiglio di giustizia di Parma il 9 luglio, della quale non abbiamo esemplari, ma che senz'altro già includeva tutti i principi cardine della riforma⁸¹.

5.1 I contenuti della riforma. Il giuramento degli imputati e il Consultivo ragguaglio di Francesco Bertoli

Il secondo articolo della legge del luglio del 1803 proibiva 'assolutamente' il deferimento del giuramento dell'accusato, con una formula che non rispecchiava del tutto le aspettative del Giordani, ma che era assai ampia. Il Giordani, infatti, aveva auspicato un divieto anche del giuramento dei querelanti, oltre che dei rei, credendo che il risentimento verso l'offensore o altri motivi potessero spingerli allo spergiuro. Nella legge, si accolse la classica proibizione del giuramento dell'imputato *quoad se*, ma con l'ulteriore accorgimento per cui il suo deferimento *quoad alios*, ossia in relazione ai complici, avesse luogo solo dopo il formale passaggio dallo *status* di accusato a quello di testimone, che sarebbe avvenuto dopo la sua confessione. Inoltre, il giuramento

⁷⁹ Su questa clausola e sulla ripetizione dei testimoni: D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale fra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, pp. 154 ss.

⁸⁰ Su questa figura in Antico Regime, vedi M. Sbriccoli, *Truffa (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 236-242, ma anche M.P. Geri, "Merce straniera venuta d'Oltremonte": appunti su Carmignani e l'aggiotaggio, in "L'indice penale", VII (2004), pp. 417-442.

⁸¹ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 242, lettera a Moreau del 9 luglio 1803: il Supremo consiglio parla di 'privilegiare le prove', specie per i delitti capitali, abolendo consuetudini e leggi contrarie, di estromettere la tortura e il giuramento *de veritate dicenda* degli imputati.

non era ammesso neppure su spontanea istanza dell'inquisito-imputato.

L'obbligo di giurare da parte dell'imputato messo sotto esame dalla corte, non casualmente definito come una *spiritualis quaedam tortura*, era uno dei molteplici momenti in cui dispiegava il principio inquisitorio per cui l'accusato era la prima fonte di prova, *testis contra se*⁸². È noto che la cancellazione del giuramento *de veritate dicenda* fu al centro di una battaglia che non coinvolse soltanto i pensatori illuministi, ma già dai primi secoli dell'età moderna molti fra gli stessi *doctores*, nonché alcuni moralisti più rigorosi, preoccupati per l'allentarsi della forza esplicata dal vincolo religioso sulla coscienza individuale, combattuta per il contemporaneo rischio dell'incolumità fisica a seguito di un'eventuale condanna a pena afflittiva o persino capitale⁸³. Le ripetute denunce di questa radicata consuetudine del foro criminale – la cui *ratio* si trovava senz'altro nel modulo inquisitorio più rigoroso, sviluppatosi fra tardo Medioevo e prima età moderna – suggestionarono diversi Principi, che pian piano abolirono con proprie leggi il giuramento *de veritate dicenda*, che scomparve ben prima delle grandi riforme procedurali di fine XVIII e inizi XIX secolo. Si può dire che Parma fosse una delle poche realtà della nostra penisola in cui esso aveva varcato indenne il secolo dei Lumi.

L'immobilismo del ducato è pertanto confermato, anche se ciò non equivale all'assenza di dibattito sull'argomento. Non molto contenevano le lezioni del Comaschi, che comunque non tacevano del rischio di spergiuro, né dell'avvenuta soppressione del giuramento nello Stato pontificio⁸⁴. Tracce più palesi si hanno in alcune frecciate degli avvocati Pelleri e Giordani nelle difese dell'imputato Giovanni Carrara, stampate dal tipografo Carmignani nel 1786. I due rilevavano che la corte, nell'imporre il giuramento all'accusato, doveva apporre la clausola *quoad se, testis quoad alios*, talmente indispensabile da essere in osservanza pure negli stati in cui esso non si deferiva più⁸⁵. Ma – neppure troppo fra le righe – si permettevano di scrivere che l'abolizione del giuramento sarebbe stata 'giustissima certo, e conforme ai dettami più chiari della ragione, e al sentimento di tutti i migliori scrittori'⁸⁶.

Sul giuramento, tuttavia, le acque erano state già smosse tre anni prima da un altro giurista di corte, Francesco Bertoli, con una vasta dissertazione⁸⁷ fatta pervenire al sovrano per il tramite del marchese Prospero Manara, primo ministro di Ferdinando di

⁸² P. Marchetti, *Testis contra se*, cit.

⁸³ Ne ho parlato a lungo in D. Edigati, *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale*, Milano 2012.

⁸⁴ G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 64, lib. II, § 172. Similmente L.U. Giordani, *Institutiones iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 84, III, § 73.

⁸⁵ Così in effetti una delle opere pratiche più fortunate nel XVIII secolo: F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, Modena 1769, I, cap. 5, § 143, p. 98.

⁸⁶ Cfr. L.U. Giordani - G. Pelleri, *Difese del signor Giovanni Carrara*, Parma 1786, p. 13.

⁸⁷ *Consultivo teorico pratico ragionamento contro la consuetudine del far giurare i rei esaminati in giudizio criminale tenuta ne fori di questo real dominio rassegnato al superiore governo dal consigliere Francesco Bertoli per insinuarne la perpetua abolizione*, in BPP, Ms. Parmensi, 3725. Su di esso, cfr. una scheda in G. Catalano – C. Pecorella, *Inventario ragionato dei manoscritti giuridici della Biblioteca Palatina di Parma*, con presentazione di U. Gualazzini, Milano 1955, p. 357. Finora un rapidissimo cenno al ms. è solo in S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici*, cit., p. 367. È presumibile che il ms. sia una copia effettuata (forse dallo stesso Bertoli) dopo il 1803, dato che contiene (cc. 191 ss) il riferimento all'accoglimento dell'istanza grazie alla legge del Moreau.

Borbone, uomo di cultura e già vicino al Du Tillot⁸⁸. Dalla risposta del Manara, pare persino che fosse stato il marchese a incoraggiarlo nella sua intenzione di scrivere, manifestando il suo ‘abborrimento da sì barbarica consuetudine’⁸⁹. Del Bertoli – proveniente da una famiglia che sfornò diversi giuristi, specie fra Sette e Ottocento – sappiamo ben poco, se non che era stato nominato pretore a Salso nel 1765, quindi fu podestà a Busseto e sindaco fiscale della Regia sovrintendenza dei luoghi pii⁹⁰, nonché più avanti consigliere auditore di guerra⁹¹. Come consigliere, pochi anni dopo, fu protagonista in una eclatante vicenda che condusse alla condanna di tre giuristi di vertice, membri della Congregazione dei Ministri, che in seno all’alto consesso avevano respinto l’istanza di revisione di una sentenza criminale⁹². Non è chiaro se la sua persona coincide con l’omonimo autore di opere di volgarizzazione e diffusione dei codici napoleonici, tra cui un interessante *Dizionario del codice civile* edito nel 1806⁹³ e un *Manuale del codice penale* del 1811⁹⁴. Si può tuttavia propendere per una risposta negativa, attribuendo i suddetti scritti a quel Francesco Bertoli di neppure quaranta anni che compare nelle carte del ministero francese di giustizia come vice presidente della corte criminale di giustizia di Piacenza e poi giudice del tribunale di prima istanza a Parma⁹⁵.

Lo scritto sul giuramento si dipanava in un proemio, che affrontava i punti più salienti della questione, e in sei altri capitoli. Nel complesso, al di là di qualche sporadico cenno alla propria esperienza professionale⁹⁶ o alla realtà locale, esso non aveva spessore differente rispetto a quello di un compendio ben fatto delle argomentazioni esposte nella massa di disquisizioni, a stampa e manoscritte, sul tema, diffuse per tutta l’Europa, specie fra Sei e Settecento. Come in queste, non mancava un ricco approfondimento storico, svolto soprattutto tra il proemio e il primo capitolo, nel quale si ripercorreva l’emersione del giuramento come mezzo di prova,

⁸⁸ Sul Manara, cfr. M. Roda, *Manara, Prospero Valeriano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXVIII, Roma 2007, pp. 418-420. La dedica al Manara è datata 3 maggio 1783.

⁸⁹ Cfr. *Consultivo teorico pratico ragguaglio*, cit., cc. 189-190, la risposta del Manara al Bertoli del 3 luglio 1783.

⁹⁰ Cfr. nota dei decreti del 28 ottobre 1765 e 14 febbraio 1769 in ASPR, *Decreti sovrani 1752-1780*, Inv. 152/1. Il Bertoli era stato ammesso nella matricola dei dottori nel 1754 (S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici*, cit., pp. 156, 409).

⁹¹ Troviamo un suo voto in un processo del 1789 contro il soldato di reggimento Giuseppe Bonati in ASPR, *Atti giudiziari (Inv. 417)*, 06-081-01.

⁹² Tutta la vicenda è descritta dal Bertoli stesso in ASPR, *Ms. della Biblioteca*, 28, dal titolo *Apologetiche riflessioni, e memorie del Consigliere Francesco Bertoli sopra la sentenza proferita dall’Ill.ma ed Ecc.ma Congregazione de’ signori ministri di Parma nella causa Barbisini*.

⁹³ *Dizionario del codice civile di Napoleone I in forma d’indice generale ampliato in italiano da F. B. giureconsulto parmigiano*, Parma 1806.

⁹⁴ Opera quasi introvabile: *Manuale del codice penale, ossia Repertorio delle materie penali, disposte per ordine alfabetico [...]*, Parma 1811.

⁹⁵ Numerose informazioni su di lui in ANF, *Ministère de la justice*, BB5, 302. In una relazione del 1808 ivi contenuta si dice infatti che egli è nipote di un altro Francesco Bertoli (giudice nel tribunale di prima istanza di Parma) ed è molto attivo e ottimo conoscitore delle leggi francesi.

⁹⁶ Come in F. Bertoli, *Consultivo teorico pratico ragguaglio*, cit., cc. 100-101, in cui l’autore ricorda un caso, che gli si presentò nell’esercizio del ‘criminale ministero’, di una condanna a morte di un fabbro confesso di un delitto commesso dopo una provocazione della vittima.

finalizzato a dimostrare la connessione fra giuramento e ordalia, nella sua versione dei 'riti vani di superstiziose così dette purgazioni'⁹⁷. Venivano inoltre diffusamente esaminati i profili di ingiustizia e inutilità del giuramento *de veritate dicenda*, mentre nella parte finale era trascritta una rassegna di 'provvedimenti, costituzioni, e decreti' di altri stati, che lo avevano bandito dai propri tribunali. In tal ultima sezione, oltre ai già noti editti toscano, sabauda, pontificio e modenese, si riporta anche una legge finora rimasta in ombra, ossia un editto di Carlo VI d'Asburgo per il territorio mantovano acquisito alla Lombardia austriaca, risalente al maggio 1728. L'editto presupponeva che il giuramento fosse stato stabilito dalle 'leggi comuni' (e non tanto da una prassi del foro) e aveva lo scopo di uniformare l'ex ducato dei Gonzaga-Nevers alle disposizioni vigenti in Germania⁹⁸.

Nel dar conto di questa operetta, occorre premettere che il *milieu* di appartenenza del Bertioli non era affatto quello illuministico, ma quello dei pratici consapevoli delle aporie del foro e propensi a una "ripulitura" del rito inquisitorio da tutto ciò che non era più consono alle mutate condizioni sociali. Lo si scorge nitidamente nella dedica al Manara, nella quale il Bertioli affermava di avere già da molto concepito nel 'decorso' della sua 'criminale provincia' di rassegnare al governo un 'ragionato consulto' su una prassi 'da me creduta ingiusta, inutile, ed affatto irreligiosa' e di avere atteso a lungo non solamente a motivo degli impegni, ma anche per l'opportunità di sviscerare bene l'argomento, visti gli ostacoli 'sempre soliti ad incontrarsi, ove si tratta di declinare da qualche uso, o antica consuetudine'⁹⁹.

Le parole del Bertioli, assieme alla nutrita sezione con gli esempi della legislazione di altri paesi, fotografano alla perfezione quel timore di alterare lo *status quo* che pervadeva il piccolo stato negli ultimi decenni del Settecento, in cui ogni minimo cambiamento poteva esser percepito come frutto di idee nuove e rivoluzionarie. Tuttavia, è dalla successiva dichiarazione di aver trovato ispirazione nel libello di Terenzio Fantoni¹⁰⁰, così come dall'insistenza nella seconda parte per l'importanza dell'atto del giurare¹⁰¹, che ricaviamo un intento prioritariamente volto alla dimensione morale, che non a quello della compressione della sfera personale dell'accusato. In questa direzione andava anche la quinta parte, in cui si descrivevano i pericoli per la coscienza del giudice derivanti dal deferimento inappropriato del giuramento nelle cause criminali e in cui la trattazione era centrata sulla teologia morale. Non mancava, tuttavia, un riferimento alla contrarietà del giuramento *de veritate* al diritto naturale e alla 'ragione', ma era sempre inteso nella prospettiva della casuistica morale, che vi vedeva un peso troppo superiore rispetto alle capacità umane. Così l'intera terza parte del *Ragionamento*, in cui si parlava del giuramento come di una consuetudine 'violenta'¹⁰² o

⁹⁷ Ivi, proemio, cc. non num.

⁹⁸ Ivi, cc. 178-182. Come molte altre legislazioni, l'editto faceva salvo il giuramento *quoad alios*, sanzionava la trasgressione del divieto con la nullità degli atti e imponeva di accertare la verità attraverso interrogatori opportuni condotti con debite forme.

⁹⁹ Ivi, dedica al Manara.

¹⁰⁰ Sull'operetta del Fantoni: D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 134 ss.

¹⁰¹ Condotta attraverso un percorso nel quale si utilizzano non solamente testi giuridici, quanto soprattutto letteratura storica, filosofica e religiosa di epoche svariate.

¹⁰² F. Bertioli, *Consultivo teorico pratico ragionamento*, cit., c. 47. Non nuovo è il paragone fra il giuramento dell'accusato e la testimonianza del padre contro il figlio o viceversa.

di una forma di estorsione della confessione, in contrasto con i principi di diritto comune per cui essa doveva esser spontanea e, se procurata attraverso mezzi di coazione, come la tortura, doveva esser ratificata lontano dal tormento. Sulla stessa tortura, mero ‘materiale sperimento di forze’¹⁰³, non si risparmiavano alcune riserve e si palesava una preferenza per la condanna con le pene straordinarie.

Anche le riflessioni sul giuramento come mezzo di prova non erano inedite e avevano lo scopo di affermare che tale istituto non forniva quel genere di certezza che si cercava nel criminale, ossia di eliminare ogni ‘dubbiezza’ nel giudice, procurando la più chiara evidenza¹⁰⁴. Il giuramento non solo non rendeva irrevocabile la confessione, ma non ne accresceva neppure il valore, dato che la sua veridicità e congruenza doveva esser vagliata dalla corte.

Insomma, l’autore si collocava nell’alveo di un prudente riformismo, guidato dalla sovrana volontà del Principe e ben incarnato da quel Muratori che egli citava nelle ultime pagine del suo libello¹⁰⁵. Un potere di modificare il diritto vigente che al Bertoli premeva dimostrare non estraneo alla storia del ducato, in particolare adducendo l’intervento di Ottavio Farnese, che con sua Costituzione aveva vietato il giuramento nei contratti e nelle obbligazioni mutue, sostituendolo con la clausola *sub vinculo sinceræ, et immaculatæ fidei vires*¹⁰⁶.

Lo stato delle fonti¹⁰⁷ non ha consentito di stabilire se la proposta del Bertoli abbia per lo meno innescato un dibattito fra i vertici della magistratura parmense e in quali termini essa sia stata apprezzata da Ferdinando di Borbone. Il Bertoli stesso annotò sconsolatamente nelle ultime pagine del manoscritto che per quanto la dinastia fossa ‘piùssima’, non fu possibile alcuna riforma sotto la dominazione borbonica ed in effetti è indubitato che non vi fu alcun provvedimento, neppure parziale, su questo istituto, fino al 1803.

5.2 I contenuti della riforma. La tortura

Un articolo apposito, il quinto, della legge del Moreau bandiva in termini assoluti, senza eccezione per ‘alcuna specie, alcun caso, o effetto’, la tortura dal processo criminale. Due altre norme si occupavano, come richiesto da Antonio Bertoli, delle ricadute che tale bando provocava sulle norme processuali e sul giudizio finale.

Negli ultimi decenni del XVIII secolo, solo la tortura più grave, quella *ad eruendam veritatem* contro gli imputati, era saldamente nelle mani del Supremo consiglio di

¹⁰³ Ivi, c. 63.

¹⁰⁴ Ivi, cc. 69-70.

¹⁰⁵ Il rinvio era al classico L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni principi, trattato*, Lucca 1749, p. 129, nel quale si sosteneva l’esigenza di riformare le leggi non più conformi alle mutate circostanze dei tempi.

¹⁰⁶ Ne parla P. Politi, *Dissertationes selectiores sub magistralibus tractatibus ejusdem auctoris aureisque quaestionibus academicis, et forensibus ad Pandectas titulorum publice per eum explicatis*, Lucae 1770, tit. *De donationibus*, diss. I (*Placentina donationum pro Jacopo Antonio Burana cum Blasio de Gattis in sensu veritatis*), pp. 340 ss.

¹⁰⁷ Non si trae niente dalle buste del *Carteggio borbonico interno* di quegli anni, mentre purtroppo non è attualmente disponibile alcuna documentazione relativa a pareri e consulti del Supremo Consiglio di giustizia. Forse qualche indizio si potrebbe ricavare dall’archivio del ministro Manara, oggi conservato presso privati e di non facile accessibilità (qualche cenno su di esso in I. Stanga, *La famiglia di Prospero e Irmina Manara*, Cremona 1949).

giustizia¹⁰⁸ e quindi sottratta agli arbitri delle corti minori, molte delle quali non dotate di personale tecnico preparato. Tutte le altre forme di tortura, anche se meno gravi, erano invece decretate *denegatis defensionibus* e senza alcuna partecipazione.

Malgrado il necessario assenso del tribunale supremo, a differenza di altri contesti della penisola in cui era sostanzialmente divenuta desueta, nel ducato anche la tortura *ad eruendam* non sembrò subire una significativa contrazione. Assai frequente era quella cui erano sottoposti i correi e, se non ho reperito tracce di utilizzo nei confronti di semplici testimoni¹⁰⁹, alcuni avvocati, anche celebri¹¹⁰, non mancarono di invocarla, almeno teoricamente, come mezzo indispensabile per avvalersi della variazione della versione dei fatti nel corso di una seconda deposizione, resa durante la ripetizione o meno¹¹¹. E ad essa alludeva anche il Comaschi nelle sue lezioni di diritto criminale nello studio parmense, non considerandola come pratica desueta o da rigettare¹¹². Il suo successore Giordani la circoscriveva, sottoponendola a molte condizioni e accorgimenti¹¹³, ma non poteva bandirla in assenza di una pronuncia dell'autorità suprema.

Fra i tipi di tormento in uso, sembra esser stato conservato solo quello dei sibili¹¹⁴, oltre a quello ordinario della fune, che tuttavia era talora aggravato con gli squassi¹¹⁵. Numerosi potrebbero risultare gli esempi da illustrare a dimostrazione di queste conclusioni. Nel luglio del 1792, ad esempio, per un caso di omicidio il Supremo

¹⁰⁸ L'evoluzione è descritta in S. Di Noto, *Le istituzioni dei ducati parmensi*, cit., pp. 104-105.

¹⁰⁹ Per quanto la lacunosità delle fonti disponibili non permetta con un buon margine di sicurezza di escludere che fosse impiegata nei casi più gravi. Sulla tortura del teste nel processo criminale di diritto comune: L. Garlati, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in "Acta Histriae", 19 (2011), pp. 81-104.

¹¹⁰ Cfr. G. Callegari, *Allegazione in difesa del signor Alfieri Giambattista Ansoldi nella causa di omicidio preteso da lui commesso con qualità di prodiZIONE nella persona del fu agiutante Giovanni Manfredini da decidersi dall'Illustrissima, ed Eccellentissima Congregazione de' signori ministri di Parma specialmente delegata da S.A.R.*, Piacenza 1789, pp. 50-52.

¹¹¹ Callegari riprendeva qui le dottrine criminalistiche che volevano che il testimone che avesse variato nella seconda deposizione fosse torturato, con una distinzione: se il mutamento era contrario al fisco, il tormento era diretto a scoprire da chi fosse stato subornato, mentre nell'ipotesi contraria aveva il fine di stabilire quale versione dei fatti egli convalidasse (sul punto, rinvio a D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 177 ss). Secondo Callegari, 'una eguale uniformità di ragione' competeva al reo in ordine a ciò che 'per sistema di ragione, o di consuetudine' si praticava 'a favore del Fisco'.

¹¹² G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 64, lib. II, § 282, in relazione proprio al caso dei testimoni 'vari'.

¹¹³ L.U. Giordani, *Institutiones iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 84, III, § 113: per Giordani doveva constare del dolo dei testimoni, il delitto doveva esser grave e la verità non desumibile altrove. Infine, dovevano esser fatte tre monizioni al teste, che poi era tormentato lievemente, anche se senza partecipazione al Supremo consiglio. Sugli sforzi della dottrina di fissare paletti nell'uso della tortura, è tornata da ultimo L. Garlati, *Miti inquisitori: la confessione tra ricerca della verità e garanzie processuali*, in L. Marafioti – L. Lupària (curr.), *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del seminario di studio sulle lezioni di Lovanio di Michel Foucault*, Torino 2015, pp. 87-93.

¹¹⁴ Si rileva, oltre che dagli incartamenti esaminati, anche da E. Nasalli Rocca, *Il copialettere di un magistrato del secolo XVIII*, in "Archivio storico per le province parmensi", n.s., XXII bis (1922), p. 453. Per una sua descrizione, cfr. il classico studio di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1953, I, pp. 199-200.

¹¹⁵ Che pure nelle *Institutiones iuris criminalis* di L.U. Giordani (BDSP, Ms. 84, III, § 165) si dicevano caduti in disuso.

consiglio di Parma non esita a disporre la tortura ‘per dos continuos horae quadrantes, cum quassationibus prudenti iudicis arbitrio decernendis, et repetendis intra antedictam torturam periodum’¹¹⁶, sebbene in seguito l’inabilità fisica del reo, confermata da giudizio concorde di due chirurghi, ne impedisca l’esecuzione. A Piacenza, addirittura nel gennaio del 1798 si registra un decreto di tortura per un ottavo d’ora contro l’accusato di un omicidio commesso di notte e stimato quale delitto di difficile prova¹¹⁷. Non è solo per reati efferati o molto gravi, come l’omicidio¹¹⁸, che gli accusati rischiano di essere sottoposti alla fune. Nel 1791, sempre a Parma, un accusato di furto sacrilego la subisce per poco più di un quarto d’ora¹¹⁹, prima di cedere e infine revocare la confessione. Proprio in questo frangente, l’auditore Giuseppe Pelleri, nel suo voto, si pone l’interrogativo sulla possibilità di ripetere la tortura oppure di condannare a pena straordinaria, in termini volti ad apprezzare più la convenienza che non la legittimità della prima o della seconda opzione. Ma quel che è più rimarchevole è quanto emerge dal precedente parere del Pelleri nella stessa causa, nel quale asseriva di esser incline all’*experimentum torturae ad eruendam veritatem*, sbilanciandosi in un giudizio più generale sulla tortura, con allusione alle critiche illuministe dei filosofi:

Neque enim puto repellendum perpetuo a criminali iudicio experimentum hujusmodi, quidquid scriptum sit in libris Philosophorum, utique vero adhibendum sobrie, raro, prudenter¹²⁰.

Dunque il Pelleri si dissociava dalla condanna aprioristica della tortura, espressa da Beccaria, Verri e altri, e puntava piuttosto su un uso oculato e attento di quest’ultima, che naturalmente era affidato alla valutazione del giudice. Una posizione – questa – che non doveva esser distante da quella, sopra menzionata, del Ferrari. Lo stesso Comaschi, che indicava ai suoi allievi una bibliografia pro e contro la tortura¹²¹, pur esternando un certo apprezzamento per i provvedimenti abolitivi in Svezia e in Inghilterra, appariva più propenso a condannare il suo abuso che non l’istituto *tout court*, sul quale al contrario si profondeva diffusamente, toccando anche il caso della sua reiterazione, affatto esclusa *a priori*¹²². Più marcato in senso negativo fu il giudizio del Giordani nel suo corso di Istituzioni criminali, nel quale egli insisteva sulla fallacia della prova ricavata dal tormento e sul fatto che con esso si infliggeva una pena prima

¹¹⁶ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-084-08, decreto del 10 luglio 1792 nel processo contro Giuseppe Botti.

¹¹⁷ ASPc, *Supremo consiglio di giustizia e grazia, Carteggio*, 28, ins. A, n. 19, processo contro Pietro Gazola.

¹¹⁸ Ciò accade per es. anche in ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-083-02 nel processo contro Pietro Faliva, che fu elevato sulla fune ‘per tres continuos horae quadrantes pro eruenda ab eodem ... veritate’ e, stando al voto dell’auditore Pelleri, ‘fecit in brachiis suis potentiam; et in tormentis cantiunculam dedit’.

¹¹⁹ Ivi, processo del 1791 contro Giacomo Cattelli.

¹²⁰ Ivi, voto del 9 gennaio 1791.

¹²¹ G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSPr, Ms. 64, lib. II, § 313, menzionando anche il Beccaria, dal quale traeva le informazioni su Svezia e Inghilterra (§ 317).

¹²² Sulla ripetizione cfr. ivi, §§ 318-319. Il Comaschi si occupa a lungo anche degli impedimenti dei pazienti, del modo con cui vanno spogliati e interrogati sotto la fune, del *modus agendi* nei confronti di quanti revocano in tutto o in parte la confessione estorta sotto tortura.

della condanna. Non saprei con quale franchezza il Giordani abbia potuto assicurare che “certe summa cum humanitate tormenta hodie exercentur”¹²³.

Se sul tormento *ad eruendam veritatem* non si diffusero, almeno fra i magistrati più importanti, tesi abolizioniste, diverso è il discorso su quello contro i complici. Se ci poniamo in un’ottica di effettività, non v’è dubbio che esso venisse decretato con grande frequenza e quasi con automaticità, con modalità ben più leggere rispetto alla tortura dell’inquisito. Il fatto è che da un punto di vista giuridico costituiva un adempimento indispensabile per poter ricostituire la *fides* di un soggetto considerato di per sé infame come il correo. Non era la sola giurisprudenza del Supremo consiglio, ma anche la Giunta criminale a ribadire con vigore tale principio¹²⁴, tanto che gli stessi avvocati erano pronti a riconoscere che trattavasi di una ‘pratica inveterata e tollerata ne’ nostri Fori’¹²⁵. E si badi bene: torturare il complice era una esigenza per il fisco, ma la sua eventuale omissione era divenuta anche un’arma in mano ai difensori del reo principale. Così, in una memoria del 1792, l’avvocato Pontoli sosteneva che fosse

principio incontrastabile [...] che il socio di delitto deve confermare la di lui deposizione nella tortura all’effetto di purgare la macchia della complicità, e così fare prova sufficiente per potere venire contro del socio nominato alla condanna [...] e ciò in faccia del socio nominato se è presente, e dicesi confrontazione cioè se sia nelle forze, e nel caso che il socio nominato assente deve sostenere, o per meglio dire confermare il socio deponente il di lui detto nella tortura in caput absentis [...] ed altrimenti e questo per potersi asserire che la deposizione del correo sia prova che convinca lo stesso¹²⁶.

Fra avvocati e auditori si dibatteva altresì sulla tipologia di tormento *ad purgandam maculam*. Nel 1789, il difensore dei poveri carcerati Berri contestava l’avvenuta purgazione attraverso i sibili nei confronti di una donna stuprata, in quanto la sua persona aveva più ‘difetti’¹²⁷, fra cui il fatto di esser accusatrice e donna. Secondo il Berri, i sibili erano un ‘assai discreto tormento’, che produceva ‘debolissimi esperimenti’ e giammai poteva distruggere più di una ‘macchia’. Non era una tesi insolita e, anzi, aveva trovato adesioni quotate, quella per cui una troppo lieve tortura non garantiva l’obiettivo di ridare *fides* al complice¹²⁸. Al contrario, per il Pelleri la *consuetudo fori* aveva approvato questo genere di tortura, come specificatamente adeguato alle donne e ancor più per le complici¹²⁹.

¹²³ L.U. Giordani, *Institutiones iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 84, III, § 159. Sulla tortura, cfr. §§ 151 ss, in part. § 157 con le citazioni dei lavori di Beccaria, Thomasius e Sonnenfels.

¹²⁴ Solo a mo’ di esempio, cfr. ASPr, *Auditore civile e criminale*, 53, ins. *febbraio*, lettera del 23 febbraio 1783.

¹²⁵ L.U. Giordani - G. Pelleri, *Difese del signor Giovanni Carrara*, cit., p. 23.

¹²⁶ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-084-08, *Votum in causa criminali pendente contra Angelum Mora detentum in carceribus Vastallae*, del 17 luglio 1792.

¹²⁷ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, processo per stupro contro Benedetto Gerbelli, difesa del 3 luglio 1789.

¹²⁸ Cfr. sopr. il giureconsulto parmense G.B. Baiardi, *Additiones et annotationes insignes ac solemnes, ad Iulii Clari Receptarum sententiarum libros V, sive Practicam criminalem*, Francofurti 1617, q. 21, n. 53, p. 117, ma anche S. Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum super quocumque crimine*, Venetiis 1649, def. XIX, cap. 18, n. 5, p. 294. Avevano sostenuto questa tesi anche L.U. Giordani - G. Pelleri, *Difese del signor Giovanni Carrara*, cit., p. 23.

¹²⁹ Come del resto attestava M.A. Bassani, *Theorico-praxis criminalis*, cit., lib. V, cap. 16, nn. 75-76, p.

In sintesi, i difensori nella maggioranza dei casi rispondevano all'avvenuta tortura *ad purgandam maculam* con le stesse armi offerte dal diritto comune, come ad esempio rilevando che la deposizione del correo 'vario' e spergiuro non poteva attraverso di essa produrre alcun indizio contro il reo¹³⁰, neppure nei delitti eccettuati, come la dottrina aveva spiegato¹³¹. Ciò nonostante, in modo più o meno palese si diffusero delle forti riserve che investirono non già il piano giuridico, bensì quello epistemologico e morale, in specie sulle capacità purgative della sofferenza. Velatamente le esprimeva l'avvocato Berri nella difesa appena menzionata¹³², mentre in forma molto più diretta lo facevano il Pelleri – stavolta nelle vesti di difensore – e il Giordani nel 1786. Secondo questi ultimi – per quanto sia più che verosimile che le frasi di cui a breve siano attribuibili al Giordani –, non era concepibile che una confessione contraddittoria e simulata potesse esser riscattata dalla tortura *ad purgandam maculam*. Senza alcuna titubanza, si attaccava un 'barbaro e ridicolo pregiudizio, che suppone potersi togliere una macchia morale con un fisico dolore, e divenire a un tratto degno di fede uno scellerato ed infame per mezzo di una operazione vergognosa'¹³³. Provocatoriamente, la difesa si diceva sicura che 'gl'illuminati nostri giudici' avrebbero saputo 'quanto debba calcolarsi per la verità questo genere di purgazione fondata su una pratica incominciata in secoli oscurissimi, introdotta dai barbari, e ripugnante alla ragione, e alle stesse leggi romane'.

Anche il Comaschi nelle sue lezioni aveva manifestato un certo disagio verso questo istituto (che pure descriveva nel dettaglio), ricordando le argomentazione ad esso contrarie esposte da Hoffmann¹³⁴ e da Beccaria, ma infine concludendo che non si poteva disapplicare 'dones Principis clementissimi auctoritate non abrogetur'¹³⁵.

Il 13 gennaio 1791, cogliendo l'occasione propizia fornita da un processo nel quale si dovevano sostenere spese per consentire il confronto e la *tortura ad purgandam* di alcuni detenuti a Modena, un anonimo magistrato – senz'altro un giusdicente provinciale¹³⁶ – presentò un progetto per l'abolizione di questa consuetudine¹³⁷.

351.

¹³⁰ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-085-08, processo contro Angelo Marzolini, 1792, difesa del difensore dei carcerati di Piacenza, senza firma.

¹³¹ A. Concioli, *Resolutiones criminales alphabetico ordine dispositae: in quibus variae, et frequentiores quaestiones criminales ad universam ferè theoreticam, et praxim spectantes resolvuntur, et facili methodo enodantur*, Venetiis 1729, v. *Socius criminis*, res. II, n. 20, p. 347 e altri autori ivi citati. Nel caso in questione, fra le altre cose, il correo aveva chiesto anche l'impunità e per questo le sue dichiarazioni non facevano indizio contro il reo nominato (ivi, n. 18).

¹³² ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, difesa nel processo contro Benedetto Gerbelli, nella quale il difensore esordiva con la consapevolezza che il principio fosse ben saldo nella prassi del foro, ma sembrava voler additare alla corte la discutibilità dell'inferenza per cui 'dalle impressioni di un dolore rimanga tolta, e distrutta una macchia morale'.

¹³³ L.U. Giordani - G. Pelleri, *Difese del signor Giovanni Carrara*, cit., p. 22.

¹³⁴ C.G. Hoffmann, *Disputatio inauguralis juridica De quaestione an nominatio socii criminis sub tortura fieri debeat?*, Francofurti ad Viadrum 1726.

¹³⁵ G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 64, lib. II, § 277.

¹³⁶ All'inizio del voto, lo scrivente fa riferimento a 'questa villa parmigiana di Traversetolo', implicitamente avvalorando l'ipotesi che egli fosse il podestà del luogo.

¹³⁷ Lo ha già rilevato L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale*, cit., pp. 227-228. Non ho altra copia del progetto rispetto a quella ivi segnalata, che è compresa in un gridario fattizio in BPP, W V 24166,

L'anonimo invitava senza esitazioni a 'purgare d'una macchia la nostra pratica criminale', esponendo un'idea maturata da tempo. Pur non volendo dipartirsi dal modulo inquisitorio 'pratico', definito come 'più cauto, e regolare' rispetto ai nuovi sistemi adottati in altri paesi europei, si doveva solo correggerne 'qualche difettuzzo', cosa peraltro pericolosa, per il rischio che il popolo potesse percepirlo. Stessa circospezione era usata nell'argomentare, quando, senza negare il contributo degli 'scrittori, e filosofi moderni', si sottolineava la loro mancanza di costruttività nello sfaldare il sistema vigente senza 'dare poi il meglio da sostituire'. L'obiettivo dello scrivente era quello di far passare la prassi come una mera consuetudine, incompatibile con le regole che presiedevano al confronto¹³⁸ e bollata oramai anche dai giuristi e dai ministri che lavoravano nel foro come contraria 'alla ragione, e al buon senso'. Nell'esperienza quotidiana, infatti, essa procurava ai rei solo inutili e spesso eccessive sofferenze, mentre al fisco causava ritardi, aggravii di spese, specie per il trasferimento dall'estero, con l'ulteriore possibilità di revoche di confessioni o variazioni delle dichiarazioni. Il tormento dei complici era poi contrario alle stesse *leges* e in particolare a un rescritto di Antonino Pio, che statuiva apertamente che 'Is, qui de se confessus est, in caput aliorum non torquebitur'¹³⁹. Sarebbe dunque bastata un'istruzione passata per canali riservati per risolvere il problema senza strepito, garantendo la forza dell'atto senza la tortura.

Da altre annotazioni anonime¹⁴⁰ si apprende che l'affare fu portato all'attenzione del Supremo consiglio di Parma, presso il quale il proponente intervenne a voce e per scritto, nel dicembre seguente, per perorare la sua tesi. Continuando a dichiararsi avverso alle novità¹⁴¹, egli insistette su un altro aspetto, cioè la diversità di condizione tra il confesso e il 'negativo', dato che quest'ultimo non soggiaceva alla tortura¹⁴², ma rimarcò anche l'assurdo di dover subire una sofferenza maggiore rispetto alla pena prevista per il delitto. Il tutto, come si nota, senza addurre motivazioni umanitarie, che del resto sarebbero state ancor più consistenti verso la tortura *ad eruendam veritatem*, che qui era espressamente fatta salva.

A nulla valse tutto ciò, anche se sicuramente pian piano si incrementò il disagio verso la tortura dei complici, sulla quale tornò in una scrittura difensiva il Giordani nel 1796¹⁴³. Qui, sempre con l'ausilio della dottrina di diritto comune, la definì come 'barbaro mezzo' e 'ridicolo, e detestabile assurdo', inidoneo comunque a rimediare la contraddittorietà della confessione¹⁴⁴, né la presenza di due "vizi" nel deponente, come quello della complicità e dell'essere accusatore.

tomo IV, n. 26.

¹³⁸ Infatti, la dottrina voleva che il confronto fosse atto rimesso all'arbitrio del giudice, in base alle circostanze concrete, mentre la tortura *ad purgandam* era necessaria.

¹³⁹ D. 48,18,16.

¹⁴⁰ Contenuta a tergo del primo voto, sempre in BPP, W V 24166, tomo IV, n. 26.

¹⁴¹ 'Profiteor, me adversum animum habere novis rebus introducendis maxime in criminali iudicio, quod apud nos viget'.

¹⁴² Incentivando così gli accusati a non confessare.

¹⁴³ Cfr. la scrittura a discolpa di Antonio Donati, del 1796, fra le carte del Giordani (ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 162).

¹⁴⁴ Faceva gioco in tal senso anche P. Farinacci, *Responsorum criminalium liber secundus*, Lugduni 1616, cons. 192, n. 13, p. 310.

5.3. I contenuti della riforma: gli interventi sul processo e sul sistema probatorio

Le altre norme della legge del 1803 erano dirette ad apportare correttivi a diverse fasi processuali e al sistema probatorio, in stretta connessione con l'abolizione dei due mezzi di ricerca della prova attraverso la coercizione fisica e psicologica. Globalmente, esse rappresentavano un qualche miglioramento della condizione e delle facoltà della difesa, anche se in parte compensata dal disposto dell'articolo undici, che ampliava il concetto di prova legale *ad condemnandum*.

Si esordiva fissando un preciso obbligo per il 'giudice processante' di esaminare quanti fossero stati arrestati nel termine di tre giorni dalla carcerazione o, trattandosi di cause comportanti pene capitali o afflittive gravi, entro ventiquattro ore. Da un canto la norma rinvigoriva gli sforzi, già attuati sotto i duchi Filippo e Ferdinando¹⁴⁵, per celerizzare la durata delle cause e comunque per abbreviare la detenzione dell'accusato in attesa di giudizio; dall'altro, aveva lo scopo di impedire che un atto così delicato e probatoriamente significativo come il costituito fosse delegato a personale subalterno, *in primis* agli attuari. In verità, la legge non conteneva una riserva assoluta a vantaggio del giudice: questi era tenuto a un esame 'almeno sulle generali' e la locuzione 'almeno' continuava a garantire uno spazio successivo d'intervento da parte di notai e attuari. Insomma, l'ordine appariva persino più blando rispetto a quello impartito da Francesco Farnese nel giugno del 1713 quando, deprecando le omissioni degli uditori e dei giudici nella direzione dell'istruzione, aveva perentoriamente decretato che avesse 'forza, e vigore di perpetua, ed inviolabile legge, che i detti uditori, e giudici criminali'¹⁴⁶ assistessero personalmente a esami di testi e rei senza poterli commissionare ad altri ufficiali, sotto pena dell'irremissibile sollevamento dalla carica e dell'arbitrio del sovrano.

L'articolo quattro non racchiudeva veri e propri mutamenti, quanto piuttosto rinnovazioni di prescrizioni che già la dottrina aveva raccomandato ai giudici. Si trattava, più che del modo di procedere nell'esame degli inquisiti e dei testimoni, di imporre una corretta verbalizzazione, che rispecchiasse fedelmente quanto emerso nel vivo dell'oralità. Accorgimento utile all'uopo era la lettura del costituito all'accusato e al teste (fiscale o a difesa) con richiesta di conferma sul contenuto, suggellata dalla sottoscrizione dell'esaminato e del giudice. Peraltro, al contrario di quanto stabilito dalla *Norma interinale* di Giuseppe II per la Lombardia¹⁴⁷, mancava la previsione di una

¹⁴⁵ Cfr. BPP, W V 24166, tomo III, n. 91, lettera di Giovan Battista Seratti all'uditore criminale di Parma del 2 luglio 1749 e poi anche ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-033-07, con direttive date dal primo ministro Gioseffo Sacco all'auditore criminale di Parma il giorno otto giugno 1774, nella quale si ricordava subito come i rei 'spesso attendono troppo soverchiamente nell'orror delle carceri'. Seguivano termini tassativi per il completamento del processo offensivo nelle cause più gravi, per la presentazione delle difese da parte dell'avvocato, per il successivo voto dell'auditore e per la sentenza del Supremo tribunale, dando poi la facoltà di chiedere una proroga al sovrano, allegando i motivi e illustrando quanto compiuto e ciò che restava da effettuare.

¹⁴⁶ BPP, W V 24166, tomo II, n. 6, ordine del 12 giugno 1713, che per il vero era limitato 'alle cause almeno, che possono esser riferibili al nostro Consiglio supremo di giustizia'. Sul punto, cfr. anche le relazioni settecentesche in S. Di Noto, *Le istituzioni dei ducati parmensi*, cit., p. 95.

¹⁴⁷ Giuseppe II aveva disposto anche un avvertimento al giudice responsabile: cfr. *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca*, Milano 1786, § 154, pp. 85-86.

sanzione di nullità in caso di violazione. La verbalizzazione dell'istruttoria era una nota dolente nella procedura criminale del ducato e nel tardo Settecento non è affatto straordinario imbattersi in eccezioni difensive basate sull'irregolarità, alterazioni o postillazioni nella redazione degli atti¹⁴⁸.

Una cautela a favore del fisco ducale era invece tratteggiata nell'articolo ottavo, nel quale si intendeva avocare al tribunale criminale centrale la facoltà di decretare il rilascio dei carcerati in attesa di processo per delitti di entità media o grave, onde scansare possibili leggerezze dei giudicanti provinciali.

Gli aspetti più interessanti scaturiscono però dall'articolo sesto e dalla combinazione fra articolo nono e decimo. Nel primo, si dettavano regole per sopperire all'*impasse* seguente alla cancellazione della tortura dell'imputato. Lungi dal contribuire a un mutamento radicale della concezione del processo, il principio generale fu trovato sempre facendo perno sul postulato inquisitorio per cui al giudice *imago Dei* spettava il compito di ricercare la verità assoluta dei fatti. In capo a questi pendeva in primo luogo il dovere di accrescere la diligenza nella formazione del fascicolo processuale e pertanto di 'raddoppiare' ogni sforzo nelle indagini. Qualora poi l'ostinazione del reo nel negare o nel dare risposte incongrue permanesse, nonostante le ammonizioni e le 'redarguizioni' del processante, per evitare troppi ritardi si sarebbe dovuto rimettere l'affare con una relazione al Supremo consiglio di giustizia per avere direttive appropriate ed efficaci per il caso. Le soluzioni si presentavano nuovamente conformi (nonché lessicalmente corrispondenti¹⁴⁹) a quelle poste in essere da Giuseppe II nella *Norma interinale* dove, prendendo atto della necessità di 'mezzi sostituiti alla tortura', come anche dell'inammissibilità di una risposta univoca da parte del legislatore in tali evenienze, si esigeva dal giudice la massima attenzione nel ricostruire i fatti e acquisire gli indizi e infine di rimettersi al regio tribunale di appello¹⁵⁰. Niente si diceva a proposito del ventaglio di espedienti utilizzabili dal tribunale supremo, al quale pertanto si attribuiva un arbitrio molto lato, che poteva far riemergere sistemi nella sostanza assimilabili a forme di tortura, come era avvenuto nel contesto austriaco¹⁵¹.

Gli articoli nove e dieci si occupavano dello spazio riservato alla difesa dell'accusato. Il secondo era più rilevante nelle premesse che nei precetti particolari che stabiliva. Infatti, attaccava coll'affermazione della 'costante massima di giustizia, che l'inquisito [...] possa discolparsi intieramente', sintomo di una differente e positiva considerazione del ruolo della difesa, classicamente visto come fonte di inquinamento probatorio. Proprio in virtù di questa fiducia nel contributo della difesa, occorreva garantire l'assistenza tecnica a tutti coloro che con i propri mezzi non ne potevano usufruire; di qui la raccomandazione ai giudici a nominare a questo scopo una persona capace, nei luoghi in cui non vi fossero procuratori dei poveri. Ma la dotazione di un

¹⁴⁸ L.U. Giordani - G. Pelleri, *Difese del signor Giovanni Carrara*, cit., pp. 25 ss; G. Berri, *Difese per Domenico Ponzi in causa di preteso omicidio (1792)*, in ASPr, *Atti giudiziari (Inv. 417)*, 06-084-08.

¹⁴⁹ Cfr. 'congrue ed adeguate risposte' del testo parmense con 'congrue, e sincere risposte' di quello lombardo, nonché l'egual ricorrere dei termini 'ammonizione', 'redarguizione' (*Norma interinale del processo criminale*, cit., §§ 238-239, pp. 131-132).

¹⁵⁰ Sul punto: G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei Lumi: tradizione e novità nella "Norma interinale del processo criminale"*, Milano 1990, pp. 82 ss.

¹⁵¹ Così L. Garlati, *Miti inquisitori*, cit., p. 91.

patrocinio legale era preoccupazione non ignota agli stessi sovrani d'Antico Regime e ribadita poi dai Principi illuminati nel tardo Settecento¹⁵².

Più rilevante fu la concessione della gratuità della copia del processo¹⁵³ e della libera consultazione degli atti originali 'ne'casi, nei quali si permette ai giudici di farne relazione in simil forma al Supremo tribunale', ma la vera apertura è da vedersi nel riconoscimento del diritto di ripetere i – cioè di chiedere il riesame dei – testimoni esaminati nell'informativo dopo la legittimazione del processo¹⁵⁴, 'in pendenza delle difese'. Qui la fonte di ispirazione pare esser stato piuttosto l'articolo 26 della Leopoldina¹⁵⁵, dove fu però sancita la ripetizione *ex officio* dei testimoni, che a Parma restava fase eventuale. Ma il passo compiuto non era modesto, giacché impediva che quella clausola, che suonava così arcana e incomprensibile agli inquisiti, potesse esser loro fatale, costituendo una ratifica implicita delle testimonianze già acquisite nel processo offensivo e dunque impedendo un nuovo esame su istanza della difesa. La legge alimentava considerevolmente le *chances* del reo di poter rimettere in discussione le risultanze a suo carico raccolte dalla corte e per questo tale prerogativa fu a lungo negata in molti ordinamenti della penisola e su di essa erano divampati scontri fra magistrati e agguerriti avvocati.

Più in generale, anche a Parma, nell'ultimo quarto del secolo, sia pure in relazione a casi eclatanti, si innescarono contese su alcune limitazioni delle facoltà della difesa che oramai non erano più tollerate con passività e rassegnazione dal ceto degli avvocati. Un caso paradigmatico e su cui vale la pena di soffermarci è quello del processo del 1787 contro l'alfiere Ansoldi per omicidio, che vide coinvolti in prima battuta il podestà di Cortemaggiore, giudice delegato, e l'avvocato Callegari, ma di cui furono interessati poi diversi organi giudiziari e politici apicali del ducato¹⁵⁶. A motivo di un aspro scontro fra podestà e avvocato del reo, la causa si protrasse per più di un anno, per esser portata all'attenzione del Supremo consiglio di giustizia e della segreteria di stato e, infine, su suggerimento del primo, per esser avocata alla Congregazione dei ministri.

Il podestà Giovanni Alessandro Garzi aveva negato la copia del verbale dell'esame di alcuni testimoni difensivi, sostenendo che il reo detenuto dovesse rinunciare al 'benefizio dell'esame de testimonj sopra la negativa coartata' *loco et tempore*. Secondo il giusdicente, l'avvocato dell'Ansoldi intendeva dimostrare l'*alibi* del proprio assistito attraverso alcuni capitoli, la cui ammissione poteva esser decretata solo alla condizione della previa costituzione in carcere degli stessi testimoni. Visto il contrasto, il podestà aveva domandato un pronunciamento del Supremo consiglio, ma questo, quasi a volersi togliere dagli impicci, nel luglio del 1787 aveva risposto dichiarando la propria

¹⁵² Su tutti, richiamo qui il caso di Pietro Leopoldo: F. Colao, *Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento*, in "Studi senesi", C (1988), suppl., II, pp. 647 ss; D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli 2011, p. 62 (ma cfr. anche p. 32).

¹⁵³ In precedenza, la copia degli indizi era rilasciata gratuitamente solo ai sudditi qualificati come poveri: G.B. Comaschi, *Institutionum iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 64, lib. II, § 283.

¹⁵⁴ Queste fasi sono ben descritte in L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, Milano 1999, pp. 188 ss.

¹⁵⁵ Cfr. il testo in D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, II, *Testo critico, antiche traduzioni e indice lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786*, Milano 1995, p. 110.

¹⁵⁶ La documentazione, assai ampia, è in ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01.

incompetenza sul punto; l' 'articolo' sottoposto non dava vita, in effetti, almeno a stretto rigore, a un giudizio nel merito, né sull'applicazione della tortura, bensì a una questione di rito, che nessuna costituzione ducale aveva riservato al supremo tribunale. Il problema era in sostanza connesso al sospetto, che si addensava sulla difesa, di voler subornare i testimoni e immettere elementi probatori falsi per smontare quanto ricavato dal fisco nel processo offensivo. La corte doveva salvaguardare tutto ciò, assicurandosi della retta intenzione dei testimoni difensivi, che si poteva presumere attraverso la loro prudenziale carcerazione anteriormente al loro esame, come insegnato dalla dottrina più accreditata di Rainaldi e Bassani¹⁵⁷ e secondo lo *stylus curiae in viridi observantia* nel ducato. Per assodare quest'ultimo, Garzi aveva interpellato l'attuario di curia Luigi Iacobacci, che aveva rievocato una causa per rapina, celebrata nel 1770 davanti all'uditore criminale Pelicelli, nella quale l'esame era stato negato al rinomato avvocato Giovanni Battista Comaschi¹⁵⁸.

Certamente, vi era anche un problema di accertare se i capitoli difensivi fossero o meno inquadrabili in una *negativa coartata*, dal momento che non erano diretti apertamente a dimostrare un *alibi*. Per il podestà, si opponevano senz'altro alle prove fiscali, sebbene non proposti *per verba negativa*, mentre per il difensore l'istanza era volta a produrre una prova per mezzo di una repulsa di testimoni, che dunque non poteva esser rifiutata dalla corte. Ben più in profondità, tuttavia, vi era un'altra questione. Non a caso la replica degli avvocati, che promossero anche un appello sulla decisione del Garzi, fu molto risoluta, al punto che il Callegari supplicò la segreteria di stato, nella persona del ministro *in capite* Cesare Ventura¹⁵⁹, di ordinare la concessione della copia dell'esame dei testimoni e di avere un termine congruo per articolare le proprie difese. In altra supplica, si scriveva senza ambagi che non era possibile preparare la difesa 'se non estratti tutti gli atti anche a difesa, perché principalmente sopra d'essi deve stabilire il fondamento dell'escolpazione del reo'. L'attacco investiva, insomma, a tutto tondo la stessa prassi, che era 'defensionis destructiva' e per questo 'reprobata' da molte dottrine. La difesa si diceva necessitata, per liberare l'inquisito, a supplire alle mancanze del giudice, fornendo possibili indizi che avrebbero indotto sospetti su altre persone. Il giudicante era dell'avviso che il reo doveva 'riferirsi unicamente al processo offensivo', mentre in questo modo si permetteva la formazione di un nuovo 'processo offensivo nel difensivo'. Si replicava però che la difesa 'procede da un principio naturale' e che la natura del capitolato, se oggettivo, anche in criminale non ostava alla loro ammissione¹⁶⁰.

La minaccia dell'arresto dei testimoni chiamati dalla difesa, ovviamente, li

¹⁵⁷ G.D. Rainaldi, *Observationum criminalium, civilium, et mixtarum*, Venetiis 1735, II, obs. ad cap. XVIII, suppl. 4, n. 73, p. 185; M.A. Bassani, *Theorico-praxis criminalis*, cit., lib. II, cap. 1, n. 156, p. 164; lib. IV, cap. 1, n. 241, p. 310. Conclusione diversa a proposito dei testimoni fiscali, per i quali non sussisteva in sé sospetto di subornazione.

¹⁵⁸ Cfr. per tutto ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, voto in latino del podestà, luglio 1787. Va detto che anche L.U. Giordani, *Institutiones iuris criminalis*, in BDSP, Ms. 84, III, § 221 attestava questa prassi come indistintamente osservata, pur con una punta di biasimo, rilevando l'esigenza che sussistesse quanto meno un lieve sospetto di falsità nei testimoni.

¹⁵⁹ Su Cesare Ventura (1741-1826): G. Ventura, *L'ultimo ministro dei primi Borbone di Parma*, Parma 1971.

¹⁶⁰ Lo sostenevano pratici del calibro di A. Concioli, *Resolutiones criminales*, cit., v. *Articuli*, res. 3, p. 26 e M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, Venetiis 1697, I, § *Articuli*, n. 5, p. 133.

dissuadeva dal presentarsi alla corte, per cui occorreva limitare quella teorica che lo imponeva e che era confermata da decisioni di autorevoli tribunali, come la Sacra Consulta di Roma¹⁶¹. Altra parte della dottrina, però, suggeriva cautele meno severe, come l'esame dei testimoni in presenza del fisco, con il rilascio con fideiussione *de se repraesentando* (a pena di una multa salata)¹⁶². Distorcendo le parole del Mirogli, si tentava di far passare la carcerazione come un rimedio solo eventuale e non vincolante per il giudice, qualora i testi fossero 'maggiori d'ogni eccezione [...] degni di fede', e 'contesti fra di loro'; la detenzione sarebbe stata, infatti, per queste persone molto gravosa e di 'niuna equità, e di niuna ragione'¹⁶³. Il Mirogli, invero, parlava solo del giudice che volesse riscontrare la coartata nel corso dell'informativo, aggiungendo poco dopo una soluzione contraria per i testi indotti dal reo a propria difesa¹⁶⁴.

Pur non conoscendo l'esito della causa, balza agli occhi la decisione di avocarla al tribunale che riuniva i principali magistrati e ministri ducali e che si occupava specificatamente di casi di denegata giustizia¹⁶⁵, fatto che in sé mostra la delicatezza dell'affare, che aveva assunto anche una rilevanza *lato sensu* politica.

Ma nel processo dell'Ansoldi si era toccato anche un altro aspetto che finì nella legge del Moreau: la facoltà dei tribunali supremi di condannare in presenza di un grado di certezza inferiore rispetto alla *legitima convictio*, formata secondo le classiche regole del diritto comune. Fin dal Medioevo¹⁶⁶, i giuristi si erano interrogati sulla possibilità che il giudice, specie se di ultima istanza, si potesse avvalere come prova legale, degli *indicia indubitata*, per i quali 'dicitur habere certitudinem', come ebbe a scrivere Ippolito Marsigli¹⁶⁷. Ancor più il quesito aveva travagliato i *doctores* nell'età moderna con l'esaltazione delle prerogative dei "grandi tribunali"¹⁶⁸, spesso reputati capaci di giudicare *tamquam Deus*¹⁶⁹ o *divino quoddam afflatu* e infine, nel tardo Settecento, con il diffondersi di una concezione diversa di certezza¹⁷⁰.

Sarebbe fin troppo scontato intravedere nell'articolo undici della legge del Moreau una breccia aperta nelle maglie del sistema di prova legale e quindi una tappa nella

¹⁶¹ M.A. Bassani, *Theorico-praxis criminalis*, cit., lib. II, cap. 1, n. 156, p. 164 riferiva di una lettera della Consulta al governatore di Perugia risalente al 31 agosto 1641.

¹⁶² M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatumum*, cit., II, v. *Negativa*, n. 9, p. 197.

¹⁶³ F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, cit., I, cap. VI, n. 149, p. 175.

¹⁶⁴ Ivi, n. 150, p. 175.

¹⁶⁵ S. Di Noto, *Le istituzioni dei ducati parmensi*, cit., p. 77 (ma su questo magistrato vedi anche p. 263).

¹⁶⁶ Cfr. sopr. L. Garlati Giugni, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C. 4.19.25): alle radici di un problema*, in O. Condorelli (cur.), *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, Roma 2004, II, pp. 387-419.

¹⁶⁷ I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, p. 140, ma vedi più in generale sul tema ivi, pp. 136 ss.

¹⁶⁸ Uso qui l'espressione di Gino Gorla, sulla quale vedi ora la messa a punto storiografica di M. Ascheri, *I grandi tribunali*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (curr.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, Roma 2012, pp. 121-128.

¹⁶⁹ Cfr. il classico A.M. Monti, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003.

¹⁷⁰ P. Marchetti, *Testis contra se*, cit., pp. 161 ss.; I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., in part. pp. 327 ss.; C. Cogrossi, *La criminalistica italiana del XVIII secolo sulla «certezza morale», antesignana del libero convincimento del giudice: note*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXXIII (2000), pp. 121-235.

direzione del libero convincimento. In realtà, gli occhi degli estensori della legge erano rivolti al passato e non tanto al dibattito che aveva impegnato *philosophes* e criminalisti pratici di fine Settecento. Mi riferisco alla legislazione di Filippo di Borbone risalente al 1749, segnatamente ai due bandi del luglio e agosto contro furti e omicidi¹⁷¹, espressione di una normativa “eccezionale” mirante a far fronte con risposte draconiane a gravi turbative dell’ordine pubblico¹⁷² che sconvolgevano il ducato, che attraversava anni assai burrascosi a causa dei ripetuti cambi dinastici, degli eventi bellici e dello svilupparsi del fenomeno del vagabondaggio e del banditismo¹⁷³. L’emergenza era in realtà avvertita in tutta la penisola italiana tanto che, nello Stato pontificio prima (1742) e nel Granducato di Toscana dopo¹⁷⁴, erano state adottate misure in parte affini, dalle quali non è affatto escluso che il Principe borbonico abbia tratto spunto.

Nel primo bando, il sovrano, assumendo su di sé il dovere morale di garantire la sicurezza e il commercio, introduceva aspre pene contro i furti semplici e qualificati, che si aggravavano ulteriormente con la recidiva e che potevano esser calibrate con grande libertà dai giudici, ai quali veniva conferito un vasto arbitrio con il solo limite dell’osservanza delle costituzioni ducali. Oltre al profilo sanzionatorio, rileva soprattutto l’intervento sul piano probatorio diretto ad agevolare la condanna al di là del caso della confessione del reo. Non si parlava *apertis verbis* di indizi indubitati, ma era comunque tracciata una concezione di prova legale più estesa, nella quale l’accusato sarebbe stato condannato – secondo il bando sugli omicidi – quando ‘legittimamente, e legalmente convinto, eziandio col mezzo di prove privilegiate per disposizione o del gius comune, o di qualche nostra legge particolare’. Lo strumento era tradizionale, ma il suo impiego era distorto, giacché le prove privilegiate erano utilizzate solo da tribunali supremi e per delitti gravissimi o in presenza di circostanze che rendevano estremamente difficile la ricostruzione del fatto, come nell’ipotesi di reato commesso notte tempo *inter privatos parietes*. In questo caso, il bando si rivolgeva a tutti i giudici del ducato e contemplava ad esempio anche l’omicidio in rissa commesso da persona provocata¹⁷⁵. Anche nella precedente legge, si prevedeva che ‘il furto in genere’ – e quindi ogni sua figura – fosse ‘concludentemente provato col deposto giurato del derubato, che sia riputato degno di fede, e capace di avere ciò, che asserisce essergli stato tolto, congiunto coll’attestato giurato di altri di sua casa, e famiglia, quando dal fisco, o dal derubato non se ne abbiano in pronto prove migliore, ed ugualmente facili’¹⁷⁶. Inoltre, trattandosi di secondo furto, si doveva ritenere

¹⁷¹ Si possono consultare nel gridario di BPP, W V 24166, tomo III, nn. 22 e 23. Sulla legislazione del 1749 e degli anni successivi, caldeggiata da Giovan Battista Seratti, che sovrintendeva la giustizia ducale, si veda U. Benassi, *Guglielmo Du Tillot*, cit., pp. 253 ss.; S. Di Noto Marrella, *Crisi del diritto comune, cultura giuridica e legislazione*, cit., pp. 158-160; L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale*, cit., p. 222.

¹⁷² Come scrive P. Marchetti, *Testis contra se*, p. 183, l’attribuzione di maggiori poteri nella valutazione delle prove, derogando alle comuni regole di prova legale, trovò nell’età moderna la sua ratio ‘più nell’*utilitas Reipublicae* che in qualsiasi altra considerazione di carattere teorico’.

¹⁷³ Sul tema, in generale, si veda da ultimo: E. Pagano, *“Questa turba infame a comun danno unita”. Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (1750-1800)*, Milano 2014; più in generale M. Bellabarba, *La giustizia nell’Italia moderna: XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari 2008, pp. 178 ss.

¹⁷⁴ Ne ho parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., pp. 18-19.

¹⁷⁵ Cfr. i §§ 8 e 11 del bando del 20 agosto 1749.

¹⁷⁶ Cfr. il § 20 del bando del 31 luglio sui furti.

convinto il reo pure del primo, sebbene indiziato ‘di più, che a tortura’. Altre disposizioni stabilivano che per le grassazioni con uccisione dell’offeso oltre alla deposizione giurata di quest’ultimo, si potesse stare anche a quella di un solo domestico presente al fatto.

Non è dunque sorprendente che il podestà Garzi, nel caso sopra rammentato, scrivesse che in certi casi ‘segnatamente atroci’, fosse lecito condannare anche con due indizi indubitati, che erano ‘dimostrazione di una cosa, risultante da segni sufficienti, ne quali resta quieto l’animo del giudice in maniera, che non cura d’investigare ulteriormente’¹⁷⁷. E non deve meravigliare che, oltre alle allegazioni di autori come Bonfini e Mirogli¹⁷⁸, egli rinviase all’editto dell’agosto del 1749. Si sa che la giurisprudenza in generale non guardò con benevolenza a queste deroghe al sistema di prova legale e nell’occasione il Supremo consiglio di giustizia di Parma non fu da meno, tanto che una *auctoritas* indiscussa come quella di Giovanni Torre¹⁷⁹, a lungo suo presidente, testimoniava nelle sue opere l’esistenza di una ‘practica a multo tempore citra inviolabiliter observata, ne propter inditia, licet indubitata, fiat condemnatio ad ultimum supplicium’¹⁸⁰. In una lettera al ministro Cesare Ventura del 1788¹⁸¹, il Supremo consiglio rimarcava che quanto attestato dal Torre era regola costante fino a quel momento, escludendo le *opiniones* addotte dal podestà, ma in sostanza confermando la mancata recezione nel foro dei bandi del 1749.

Agli inizi del XIX secolo, le sfide che si presentavano al Moreau stimolavano l’adozione di misure rigorose imperniate su indizi indubitati e prove privilegiate. Già questo era avvenuto nel marzo del 1803 a proposito della repressione dei giochi proibiti¹⁸² ed egli stesso avrebbe anticipato altrettanto all’inizio di luglio di quell’anno ai membri del Supremo consiglio di giustizia, delineando una situazione incandescente nel territorio di Borgo San Donnino, infestato da masnade di ladri e facinorosi armati, in cui proliferavano altresì reati commessi contro le truppe francesi. Era d’uopo estirpare tali ‘eccessi’ con i ‘modi i più energici, operosi ed anche straordinari’, che il supremo tribunale doveva proporre sia sul piano legislativo che economico, rendendo più sbrigativa la ‘processura, eziandio mediante prove privilegiate’¹⁸³.

¹⁷⁷ ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01, relazione del podestà del 14 aprile 1788.

¹⁷⁸ S. Bonfini, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae, quibus accesserunt suppletiones, in singula capita ad normam juris communis romanorum statutorum, legum, et consuetudinum particularium, rerumque in supremis tribuanlibus judicatarum*, Venetiis 1741, app. 4 ad cap. 48, nn. 9-10, pp. 379-380; F. Mirogli, *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, cit., II, cap. 9 n. 158, p. 244.

¹⁷⁹ Giurista lucchese (1637-1711), fu a lungo al servizio dei Farnese: vedine un profilo in C. Galligani, *L’ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa 2009, p. 34, nt. 6.

¹⁸⁰ G. Torre, *Variarum juris quaestionum*, Parmae 1705, III, *definitio XXXI*, n. 10, p. 350.

¹⁸¹ Sempre nel contesto del caso Ansoldi, la lettera risale al 21 aprile 1788 (ASPr, *Atti giudiziari* (Inv. 417), 06-081-01).

¹⁸² Anche se per la sola repressione in via economica: cfr. ASPr, *Gridario*, 126, n. 22, avviso penale per i giochi proibiti del 30 marzo 1803, in cui la giunta criminale era autorizzata a procedere con ‘tutta attività, e rigore’, anche *ex officio* ‘e col mezzo di prove privilegiate, e di indizj ragionevolmente indubitati, siccome trattasi di delitto occulto, e clandestino sommamente pernicioso all’universale tranquillità delle famiglie, ed al buon’ordine pubblico’.

¹⁸³ Moreau al Supremo consiglio di giustizia, 8 luglio 1803 (ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 248).

Non è affatto escluso che la risposta del Supremo consiglio abbia mostrato al Moreau lo scoglio costituito dalla contrarietà dello *stylus judicandi*. È per questo che nella riforma si volle specificare che sia che fosse ‘consuetudine legittimamente stabilita’, sia che fosse ‘disposizione di legge’, veniva cancellato da allora il divieto per le corti supreme di condannare a pena ordinaria sulla scorta di indizi indubitati. La legge volle offrire anche una definizione di indizi indubitati, che si poneva nel solco di quella tracciata nel *dubium* formulato da Benedetto XIV¹⁸⁴, che li definiva concludenti in modo tale da svellere dall’animo del giudice ‘omnem rationabilem haesitationem’. La scelta del termine ‘animo’, invece del napoletano ‘intelletto’¹⁸⁵, spostava l’attenzione sulla coscienza dell’organo giudicante e dunque in una dimensione morale, più che del ragionamento logico e critico. Non va infine taciuta la portata generale dell’articolo undici, che pertanto era applicabile a qualsiasi delitto.

6. Le riforme successive fino all’annessione. Alcune conclusioni

Ben consapevoli che le stesse strutture giudiziarie dovessero esser riviste e migliorate, Moreau (e con lui il gruppo di magistrati orientato a una riforma conforme alle condizioni del ducato) si mossero verso la stesura ed emanazione di un regolamento civile, che negli ultimi articoli affrontava anche la materia criminale. Primo obiettivo fu quello di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze, incidendo a fondo sul pluralismo di fori d’Antico Regime: conservata una giurisdizione al solo ministro camerale per contrabbandi e frodi di gabelle, il resto delle cause criminali passò, al posto dei due precedenti tribunali centrali di Parma e Piacenza, a un unico Supremo consiglio di giustizia, residente a Parma, composto di dieci membri togati, due sindaci fiscali e un segretario, oltre a funzionari subalterni¹⁸⁶. Non solo dunque non vi era alcuna separazione fra corti investite delle contravvenzioni e tribunali competenti per l’area della criminalità vera e propria, ma in più, nel collegio dei dieci componenti si manteneva la tradizionale divisione fra istruzione e decisione delle cause: quattro consiglieri avrebbero avuto il ruolo di processanti (due per ognuna delle città principali del ducato), mentre gli altri sei avrebbero emesso il voto decisivo¹⁸⁷. Nessuna novità si ebbe in tema di appello alle sentenze criminali, dal

¹⁸⁴ Così come nello Stato pontificio, l’applicabilità della norma parmense era limitata ai tribunali supremi e non valida per tutte le corti provinciali e di primo grado.

¹⁸⁵ La prammatica napoletana parlava di indizi che ‘provati legittimamente inducono la mente del giudice a credere fermamente il delitto, essere commesso dall’inquisito, quietando il suo intelletto’. Sulla prammatica napoletana, si veda sopr. G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 192 ss. e P.L. Rovito, *Prova legale ed indizi nella criminalistica napoletana del Seicento*, in “Archivio storico per le province napoletane”, 102 (1984), pp. 159-187.

¹⁸⁶ *Regolamento giudiziario*, cit., § 316, p. 185. Al Supremo consiglio si attribuiva anche il giudizio sulle cause contumaciali, prima lasciate agli uditori criminali (§ 313). Solo le cause minori, non sottoposte alla partecipazione, rimanevano nelle mani dei giudici processanti e dei giudicanti locali (§ 314, p. 185).

¹⁸⁷ Ad essi si aggiungeva come settimo membro l’altro processante che non aveva istruito la causa. Anche in questo caso, la riforma somiglia a quella attuata da Pietro Leopoldo in Toscana nel 1777, con l’istituzione del Supremo tribunale di giustizia (D. Edigati, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, L’età moderna e contemporanea, Firenze 2014, pp. 329-340) o, prima ancora, a Modena con la creazione del Supremo consiglio di giustizia nel 1761 (C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel*

momento che il sistema era costruito ancora sulla partecipazione, lodato dal Pelleri ancora nel 1802 quale ‘consuetudine ricevuta dalle più colte nazioni d’Europa’ e capace di garantire onore e libertà ai sudditi, non affidando ‘la decisione delle quistioni criminali di qualche importanza ad un giudice solo; né mai al giudice compilatore del processo’¹⁸⁸.

Il regolamento reintroduceva il sindacato dei giudici e dei loro attuari e cancellieri, come si faceva ‘con felice successo’ in passato¹⁸⁹ e ordinava la predisposizione di un piano per il riparto delle circoscrizioni, la distribuzione degli attuari, la revisione degli emolumenti e più in generale per favorire la rapida amministrazione della giustizia¹⁹⁰. Tutte queste incombenze avrebbero occupato nei mesi seguenti i consiglieri Francesco Bertioli e Giuseppe Carmignani¹⁹¹.

Vi è però da dire che anche il regolamento del 1804, proprio come la legge dell’anno precedente, era concepito ‘in ampliamento, e modificazione delle Costituzioni’ vigenti e in ‘riforma delle consuetudini, e pratiche forensi’, che per tutto quanto non era previsto permanevano in pieno vigore. Tale integrazione si percepiva nettamente nei ragionamenti dei giuristi, che non avevano mai interpretato questa nuova legislazione in un senso di rottura col passato. Valga per tutti l’esempio di un paio di risposte date nel 1804 dal presidente del nuovo Supremo Consiglio di giustizia, Dionigi Crescini¹⁹², al Moreau. La prima era in proposito del fondamento positivo delle facoltà difensive¹⁹³. Per il Crescini, il diritto alla difesa continuava a basarsi sul diritto naturale e sullo *ius commune*, seguendo del resto le pagine di Cremani¹⁹⁴ e soggiungendo che le Costituzioni farnesiane e la legge del Moreau la avevano solo confermata, senza per giunta fissare alcun termine tassativo, che invece era rimesso al saggio arbitrio del giudice e misurato in ordine al tipo di delitto contestato e alle prove raccolte. Nella seconda, il Crescini tracciava il regime delle cause contumaciali in piena continuità con gli istituti inquisitori della sentenza con riserva, della *restitutio in integrum* con supplica al sovrano, del rapido controllo della sentenza di condanna, prima della sua esecuzione, una volta caduto il reo nelle forze del tribunale¹⁹⁵. Non solo, in quanto il presidente avanzava l’idea di ridurre il collegio votante in queste cause a cinque o sei membri, facendo un passo indietro rispetto al regolamento appena promulgato.

La stessa riforma della giustizia feudale ebbe il solo scopo di estirpare i maggiori

Settecento estense. Il Supremo consiglio di giustizia (1761-1796), Milano 2000).

¹⁸⁸ ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 3, ins. Ministri togati di Parma, lettera al Moreau del 29 ottobre 1802.

¹⁸⁹ Già prima della metà del Settecento si era additato il problema: cfr. S. Di Noto, *Le istituzioni dei ducati parmensi*, cit., pp. 100-101.

¹⁹⁰ Cfr. *Regolamento giudiziario*, cit., §, §§ 322, 325, pp. 189-190, 192.

¹⁹¹ Cfr. lettera del Bertioli a Moreau del 7 aprile 1804 in ASPr, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, 4, ins. Ministri togati di Parma.

¹⁹² Sul Crescini, si vedano svariate informazioni in A. Sanges, *Le carte Crescini: un archivio diviso tra Milano e Parma*, in “Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari”, XII (1998), pp. 195-202.

¹⁹³ Lettera del Moreau al Crescini e sua risposta, entrambe del 4 aprile 1804, in ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 107.

¹⁹⁴ L. Cremani, *De iure criminali libri tres*, Maceratae 1835, III, cap. XXIX, pp. 107 ss.

¹⁹⁵ Crescini a Moreau, 22 agosto 1804, in ASPr, *Carte varie di funzionari borbonici*, 132. Il controllo effettuato dalla corte era limitato ad accertarsi se l’inquisizione trasmessa fosse bastantemente fondata.

disordini, generati dalla mancanza di attuari e giudicanti preparati, approvati dal Supremo consiglio e residenti *in loco*, di carceri adeguate, di bargelli e esecutori in numero proporzionato all'estensione della pretura, dall'abusivo intervento dei feudatari nelle cause criminali (sia nel loro corso ordinario, che in via di grazia), nonché infine dalla quantità di processi (ivi compresi quelli contumaciali) che sfuggivano al controllo degli organi centrali, essendo risolti *in loco*, con il solo parere del giudicante e voto dell'assessore del feudo. Ne derivò dunque una sostanziale conservazione della giurisdizione feudale, che fu solamente ristretta nella sua fino ad allora completa libertà e sottoposta alla supervisione e al controllo centrale¹⁹⁶.

Insomma, in tutto e per tutto, la legislazione di Moreau in campo criminale e distintamente in quello processuale, attuò più i programmi dei sovrani illuminati del tardo XVIII secolo, che non quelli francesi e ciò era prevedibile al solo rammentare i nomi di coloro che le prepararono e ne solleccarono l'emanazione. Si potrebbe subito rilevare come alcuni di costoro sarebbero stati a vario titolo implicati nella codificazione di Maria Luigia dopo la Restaurazione¹⁹⁷, mostrando una chiara attitudine a un riformismo pragmatico e rispettoso delle tradizioni giuridiche locali. Al di là di questo, negli ultimi due decenni del Settecento, si era creato un clima di opinione nella gran parte di questi giuristi, avvocati, magistrati e funzionari, i quali avevano messo nel mirino i vizi del sistema e, in modo non certo chiassoso, avevano fatto comprendere al duca l'esigenza non già di scartare, quanto di adattare il modulo inquisitorio praticato a Parma e Piacenza a quella metamorfosi che altrove era oramai da decenni compiuta nel foro e che altrove era stata consacrata nelle grandi compilazioni criminali.

Un'evoluzione che – dicevo – non aveva certo cancellato i tratti inquisitori della procedura, ma che li aveva solo alterati. Erano stati estromessi gli strumenti di coazione fisica, psicologica e morale nei confronti dei vari attori della scena processuale (primo fra tutti il reo, ma anche i testimoni), ma non era stato affatto incrinato il ruolo attivo del giudice nella ricerca della verità assoluta dei fatti. Privato di tortura e giuramento, il *focus* del giudice si poneva adesso nella fase di indagine, che veniva così a gonfiarsi per sopperire agli antichi mezzi, con il moltiplicarsi di costuti, esami testimoniali e perizie al fine di raggiungere la prova legale o, ove consentito, quegli indizi indubitati che rassicuravano la coscienza del giudice. Di pari passo, migliorava la condizione dell'accusato, che era messo in grado di conoscere gli atti giudiziari e dispiegare i propri mezzi nel processo difensivo, in uno stadio che tuttavia era parecchio avanzato e nel quale il giudice-inquisitore aveva oramai ricostruito i fatti e maturato un orientamento su colpevolezza o innocenza dell'imputato.

La legge del 1803 era una brillante sintesi di questo schema, ripreso in parte dalla *Leopoldina*, in parte dalla *Norma interinale*, fuse assieme ad antiche circolari e

¹⁹⁶ La riforma, composta di sedici articoli, uscì il 28 aprile 1804 (ASPr, *Gridario*, 127, n. 32) e sancì anche il divieto ai feudatari di effettuare composizioni, direttamente o indirettamente, per le cause comportanti pena afflittiva (per quelle determinanti sanzione pecuniaria, potevano esser fatte solo dopo la sentenza). Il controllo prendeva corpo fin dalle querele e denunce sporte nella corte feudale, che dovevano esser trasmesse al Supremo consiglio.

¹⁹⁷ Basti pensare a Pietro Fainardi e Giuseppe Pelleri: sulle commissioni, vedi S. Notari, *Giuristi e ceto di governo*, cit., pp. 73 ss e ivi, pp. 88 ss le considerazioni sugli elementi di continuità fra Restaurazione e ultimi anni dell'Antico Regime, rappresentata proprio da questa classe di giuristi.

provvedimenti emanati sotto i duchi Farnese e Borbone. Le norme erano poche, formulate in stile più asciutto rispetto alle consolidazioni asburgiche e opportunamente sfumate – come nel caso delle risposte dell’ordinamento all’ostinazione dell’accusato nella ‘negativa’ –. L’*arbitrium* del giudice era tuttora protagonista e non poteva che esser esaltato dal rinvio implicito alle categorie del diritto comune, che si manifestava qua e là nella legge¹⁹⁸.

Ma la riforma criminale del 1803 e le appendici uscite l’anno seguente non erano congeniali solo alle vedute dei magistrati e funzionari parmensi, bensì anche a quelle del medesimo Moreau. È stato del resto acutamente messo in risalto da Pomponi come l’incertezza della sorte dell’ex ducato, la presenza fino al 1803 del vecchio segretario di stato, conte Cesare Ventura, a Parma¹⁹⁹, e il carattere provvisorio della missione del Moreau non potevano non alimentare in quest’ultimo una ‘timidité [...] à vouloir changer fondamentalement les choses’²⁰⁰. Ecco che l’amministratore si volse in primo luogo ad acquisire una minuziosa conoscenza del territorio che doveva governare²⁰¹ e quindi si atteggiò come un riformatore paternalista, che riprese e portò a compimento quanto iniziato nel tardo Settecento²⁰². Se si arrischiò sul terreno giudiziario, fu solo in quanto in esso le disfunzioni erano tali da render fragile l’intero apparato e dunque da richiedere in modo impellente un intervento razionalizzatore, ma comunque molto distante dalla trasposizione del modello francese. Proprio per questo, se i provvedimenti di Moreau riscossero apprezzamenti interni, non poterono non scatenare la disapprovazione di Bonaparte²⁰³, voglioso di uniformare le leggi e la giustizia in tutto l’Impero, e furono una delle cause che indussero il sovrano a esautorare l’amministratore e a introdurre bruscamente a Parma i codici e un ordinamento giudiziario conforme a quello francese²⁰⁴.

¹⁹⁸ Si pensi solo per esempio al vaglio dei ‘difetti’ presenti nel complice/testimone come filtro per l’equiparazione della sua deposizione a quella resa prima sotto tortura o anche al munire di giuramento le sue dichiarazioni.

¹⁹⁹ P. Feliciati, “Arrivano i francesi”. *Gli stati parmensi dal 1796 al 1814*, in *L’ossessione della memoria. Parma settecentesca nei disegni del conte Alessandro Sanseverini*, Parma 1997, p. 27.

²⁰⁰ F. Pomponi, *Napoléon et Parme*, cit., p. 256.

²⁰¹ F. Pomponi, *Des difficultés du passage de l’ancien système au modèle napoléonien en Italie sous l’Empire*, in C. Peyrard, F. Pomponi, M. Vovelle (curr.), *L’administration napoléonienne en Europe: adhésions et résistances*, Aix en Provence 2008, pp. 50-51, ma ivi, sopr. D. Marchesini, *Moreau de Saint-Méry et la ville: connaître pour gouverner (toponymie et numérotation urbaine)*, pp. 35 ss.

²⁰² Non è casuale del resto la ristampa delle leggi sulla manomorta del Du Tillot, commissionata al Bertoli, e avvenuta nel 1803.

²⁰³ M. Zannoni, *Napoleone Bonaparte a Parma nel 1805*, Parma 2006, p. 40, che soggiunge correttamente che un altro motivo d’attrito dipese dal fatto che il regolamento giudiziario del 1804 venne promulgato poco prima dell’uscita del codice civile napoleonico.

²⁰⁴ L. Montagna, *Il dominio francese*, cit., pp. 58-59.

Appendice

Testo della riforma penale di Moreau de Saint-Méry²⁰⁵

In nome della Repubblica francese.

Il Consigliere di stato

Moreau-Saint-Méry

Amministratore generale degli stati di Parma, Piacenza, Guastalla ec.ec.

Mentre pressoché tutte le Nazioni della colta Europa si giovano dei vantaggi prodotti dalle savie Leggi riformatrici, non possiamo Noi, che con alto ribrezzo ravvisare vigenti pur anche in queste Provincie le antiche barbare forme de' Processi Criminali, e vedere bene spesso avventurati a contraria, e non meritata sorte l'innocente ed il colpevole, e tutto ciò con deforme opposizione ai grandi, e retti principj già proclamati dai più saggi ed illuminati Governi per un'esatta norma della Giustizia punitiva.

Rivoltesi pertanto le nostre considerazioni a togliere dal Processo Criminale, que' difetti che lo hanno fin qui macchiato, e che più degli altri tutti possono alterare il necessario equilibrio della Giustizia, ed il sollecito regolare suo corso, e riportato su ciò il parere del Consiglio di Giustizia, e Grazia di Parma, abbiamo con l'autorità della Repubblica Francese a Noi compartita decretato, e decretiamo quanto si contiene ne' seguenti Articoli:

I. Tutti i Processi, ed Atti Criminali, Sentenze, e Decreti di qualsivoglia sorta da costruirsi, e da emanarsi dalle competenti Autorità di Giustizia Criminale in qualsiasi mediato, o immediato Tribunale si dovranno estendere, e scrivere in idioma volgare; e così pure le Relazioni, e i Voti che si trasmettono dai Giudici Processanti ai Supremi Dicasterj.

II. Si proibisce assolutamente l'esigere in avvenire da chi sta in Giudizio in figura di Reo la prestazione del Giuramento tanto riguardo al fatto proprio, quanto riguardo al fatto degli altri Complici, o non Complici del delitto, quantunque l'Esaminato addimandasse per propria discolpa d'essere ammesso al Giuramento; E tutto ciò sino a tanto che l'inquisito non sia confesso del delitto, e non abbia indicato la complicazione d'altri associati nel medesimo, nel qual caso si dovrà dare al reo il Giuramento come a Testimonio rispetto ai Complici, e Socj di delitto e ad altri Rei.

III. Sarà obbligo indispensabile d'ogni Giudice Processante d'esaminare, almeno sulle generali, qualsiasi Arrestato per qualunque delitto, entro il termine di tre giorni da calcolarsi dalla traduzione dell'Arrestato alle Carceri del Processante, e trattandosi di Cause di delitto portante pena Capitale, o grave afflittiva, dovrà esaminarlo indilatamente, o tutto al più entro lo spazio di ventiquattr'ore.

IV. Dovrà ad ogni Inquisito, che si esamini, o che si costituisca, leggersi il Suo Esame, o Costituito in fine di ciascuno dei medesimi, coll'interrogarlo se vi si contenga fedelmente tutto ciò, di cui è stato interrogato, e su cui, e come esso ha risposto; e ciò essendo, si farà sottoscrivere l'Esame, o Costituito dall'Inquisito, o non sapendo esso scrivere, si farà firmare con qualche segno. Tale Esame, o Costituito dovrà pure sottoscriversi dal Giudice Esaminatore. Nell'Esame de Testimonj, sia fiscali, sia a

²⁰⁵ (ASPr, Gridario, 126)

difesa, si praticeranno le suddette cautele di sottoscrizione, o altro segno suppletorio, da apporsi dai Testimonj medesimi, previa lettura come sopra.

V. Si dichiara perpetuamente abolito l'uso della Tortura, senza eccettuarne alcuna specie, alcun caso, o effetto, per cui ne' Processi Criminali si è in addietro praticata.

VI. Per surrogare alla Tortura mezzi quanto operosi, altrettanto d'innocuo esperimento, dovranno farsi un sacro dovere i Giudici Processanti di raddoppiare l'attività, l'avvedutezza, e la diligenza nella regolare costruzione dei Processi, per giungere con caute e ben ponderate indagini allo scoprimento de' Rei, ed influire con sicurezza allo scopo della Giustizia. Che se dopo le praticate diligenze, e a fronte delle più vive ammonizioni, e redarguizioni del Giudice Processante non si scuotesse la perversità del Reo a dare congrue ed adeguate risposte, e rimanesse perciò ritardata la spedizione della Causa, dovrà il Giudice far Relazione al Tribunale Supremo, ed attendere dal medesimo quella norma, che senza perdere di vista giammai la pubblica sicurezza, giusta la qualità de' casi, crederà opportuna, ed efficace.

VII. La deposizione del Complice come Testimonio in capo altrui munita di giuramento, qualora non soggiaccia ad altri difetti, avrà la stessa forza che avrebbe, se si fosse purgata la macchia di complicità con la Tortura sostenuta alla presenza del Reo incolpato.

VIII. Ne' delitti, i quali provati porterebbero pena di morte, o di galera anche a tempo, o di altra minore, ma perpetua, non sarà lecito al Giudice Processante rilasciare il Carcerato con un Decreto interlocutorio, se non coll'intelligenza ed assenso verbale del Tribunale Supremo, mediante l'esibizione degli Atti originali.

IX. In tutti quei casi, in cui dall'Inquisito negativo, dopo l'intimazione del Reato, si farà la legittimazione del Processo nel consueto metodo di *dichiarazione*, s'intenderà sempre a lui riservato, in pendenza delle difese, il diritto di far ripetere legittimamente i Testimonj esaminati nel Processo informativo.

X. Sulla costante massima di Giustizia, che l'Inquisito o possa discolarsi intieramente, o che la misura della pena non ecceda giammai l'entità del delitto e delle prove, da cui è aggravato il Delinquente, s'ingiunge a tutti i Giudici de' Luoghi, ove non esistono Patrocinatori de' Poveri, di destinar loro ne' luoghi stessi, o in difetto in alcuno de' luoghi vicini, insieme ad un termine congruo per le difese, un Soggetto capace, che le intraprenda, e che dovrà prestarsi ad un così pietoso uffizio, salva però sempre all'Inquisito la libertà di scegliere quel Difensore, che sarà di sua confidenza, e a lui più accetto. Al Difensore dovranno i Giudicanti comunicare gratis la copia del Processo, o renderne ostensibili gli Atti originali ne' casi, nei quali si permette ai Giudici di farne Relazione in simil forma al Supremo Tribunale.

XI. Sia Consuetudine legittimamente stabilita, sia disposizione di Legge, che tolga ai Tribunali Supremi di questi Stati la facoltà di condannare in pena ordinaria i Rei convinti soltanto per indizj benchè indubitati, resta sì l'una, che l'altra perpetuamente abolita; cosicchè per le li delitti, che si commetteranno in qualunque luogo di questi Stati dal giorno della pubblicazione di questa Legge in avanti, debbano i prefati Supremi Tribunali giudicare, e venire alla condanna di pena ordinaria del delitto contro que' Rei, che saranno convinti, anche solo per indizj indubitati. Di tal natura si avranno quegli indizj, i quali sieno necessariamente concludenti in modo che tolgano dall'animo del Giudice ogni ragionevole perplessità, che la cosa possa essere succeduta diversamente.

XII. Ritenuto il disposto nel precedente Articolo XI., l'esecuzione della presente Legge, in tutto il resto, comincerà ad aver luogo anche per le Cause, e per li Processi pendenti in qualunque Tribunale o mediato, o immediato di questi Stati, subito dopo la pubblicazione della medesima nei rispettivi Luoghi.

XIII. Sarà parte de' Tribunali, e de' Giudici tutti, cui appartiene, l'eseguire, e far eseguire pienamente queste Ordinazioni, e Regolamenti, e ciò sotto la più stretta e rigorosa loro responsabilità per qualunque caso di contravvenzione.

XIV. A tutti i premessi effetti si dovrà tenere per norma invariabile la presente Legge, derogando Noi, come coll'autorità della Repubblica Francese deroghiamo, a qualsiasi Legge, Statuto, o Consuetudine, che potesse ostare in contrario.

Parma 25 Messidoro anno XI. della Repubblica Francese (li 14 Luglio 1803 v.s.)

Firmato: Moreau-Saint-Mery.